



Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

4/2025

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Silvia Bernardi, Beatrice Fragasso

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Carlo Bray, Jorge Hernan Fernandez Mejias, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera

EDITORIAL ADVISORY BOARD

María Acale Sánchez, Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Fabio Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Marcello Daniele, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Benedetta Galgani, Alessandra Galluccio, Percy García Caverio, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Paola Maggio, Vincenzo Maiello, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Adán Nieto Martín, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Paola Spagnolo, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Uberris, Maria Chiara Ubiali, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2025 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons – Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Committee on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clic aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

UNIONE EUROPEA E GIUSTIZIA PENALE	The New Directive 2024/1260 and Confiscation Models in the Fight against Fraud Affecting EU's Financial Interests and Corruption in Comparative Law	1
UNIÓN EUROPEA Y JUSTICIA PENAL	<i>La nuova Direttiva 2024/1260 e i modelli di confisca nella lotta alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'UE e alla corruzione</i>	
EUROPEAN UNION AND CRIMINAL JUSTICE	<i>La nueva Directiva 2024/1260 y los modelos de confiscación en la lucha contra el fraude que afecta los intereses financieros de la UE y la corrupción</i>	
	Anna Maria Maugeri	
	AI Act e procedimento penale italiano: una valutazione d'impatto	88
	<i>El AI Act y los procedimientos penales italianos: una evaluación de impacto</i>	
	<i>AI Act and Italian Criminal Proceedings: An Impact Assessment</i>	
	Nicolò Gibelli	
IL DELITTO DI FEMMINICIDIO	La legge sul femminicidio e le modifiche apportate alla fattispecie dei maltrattamenti	116
EL DELITO DE FEMINICIDIO	<i>La ley sobre el feminicidio y las modificaciones introducidas en la tipificación del delito de maltrato</i>	
THE CRIME OF FEMICIDE	<i>The Law on Femicide and the Changes Made to the Crime of Mistreatment</i>	
	Alessandro Roiati	
	Ancora sul reato di femminicidio: limiti e prospettive di un diritto penale basato sul genere	131
	<i>Sobre el delito de feminicidio: límites y perspectivas de un derecho penal basado en el género</i>	
	<i>On the Crime of Femicide: Limits and Perspectives of a Gender-Based Criminal Law</i>	
	Valentina Badalamenti	
RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI	La Ley orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del derecho de defensa.	181
RESPONSABILIDAD PENAL PERSONAS JURÍDICAS	Una lectura desde la perspectiva de las personas jurídicas	
CORPORATE CRIMINAL LIABILITY	<i>Legge Organica 5/2024, dell'11 novembre, sul Diritto di Difesa.</i>	
	<i>Una lettura dalla prospettiva delle persone giuridiche</i>	
	<i>Organic Law 5/2024, of 11 November, on the Right of Defense.</i>	
	<i>A Reading from the Perspective of Legal Entities</i>	
	Oliver Pascual Suaña	

QUESTIONI

DI DIRITTO PENALE

CUESTIONES

DE DERECHO PENAL

CRIMINAL LAW ISSUES

Dal dovere di candor del difensore anglosassone alla motivazione confutativa 197

del giudice italiano: modelli di accountability ermeneutica a confronto

Del deber de candor del defensor anglosajón a la motivación confutativa del juez italiano: comparación entre modelos de accountability hermenéutica

From the Anglo-Saxon Defense Attorney's Duty of Candor to the Italian Judge's Rebuttal-Based Reasoning: Comparative Models of Hermeneutic Accountability

Mario Caterini

Brevi spunti in tema di determinazione dei limiti temporali di applicabilità 210

degli istituti penalistici e processual-penalistici

Breves apuntes sobre la determinación de los límites temporales de aplicabilidad de las instituciones de derecho penal sustantivo y procesal

Brief Remarks on the Determination of the Temporal Limits of Applicability of Substantive and Procedural Criminal Law Institutions

Alberto Aimi

Premialità, rieducazione e giustizia riparativa nei reati di stampo mafioso 225

Premialidad, reeducación y justicia restaurativa en los delitos de matriz mafiosa

Rewarding, Rehabilitation and Restorative Justice in Mafia Crimes

Angela Laura Chiodo

Il complesso rapporto tra esigenze sanzionatorie e valutazione del *pati* del reo 251

La compleja relación entre las exigencias sancionadoras y la valoración del sufrimiento del infractor

The Complex Relationship Between Sanctioning Requirements and Assessment of the Offender's Suffering

Andrea Fortunato

QUESTIONI DI DIRITTO PENALE

CUESTIONES DE DERECHO PENAL

CRIMINAL LAW ISSUES

- 197 **Dal dovere di *candor* del difensore anglosassone alla motivazione confutativa del giudice italiano: modelli di *accountability* ermeneutica a confronto**
Del deber de candor del defensor anglosajón a la motivación confutativa del juez italiano: comparación entre modelos de accountability hermenéutica
From the Anglo-Saxon Defense Attorney's Duty of Candor to the Italian Judge's Rebuttal-Based Reasoning: Comparative Models of Hermeneutic Accountability
Mario Caterini
- 210 **Brevi spunti in tema di determinazione dei limiti temporali di applicabilità degli istituti penalistici e processual-penalistici**
Breves apuntes sobre la determinación de los límites temporales de aplicabilidad de las instituciones de derecho penal sustantivo y procesal
Brief Remarks on the Determination of the Temporal Limits of Applicability of Substantive and Procedural Criminal Law Institutions
Alberto Aimi
- 225 **Premialità, rieducazione e giustizia riparativa nei reati di stampo mafioso**
Premialidad, reeducación y justicia restaurativa en los delitos de matriz mafiosa
Rewarding, Rehabilitation and Restorative Justice in Mafia Crimes
Angela Laura Chiodo
- 251 **Il complesso rapporto tra esigenze sanzionatorie e valutazione del *pati* del reo**
La compleja relación entre las exigencias sancionadoras y la valoración del sufrimiento del infractor
The Complex Relationship Between Sanctioning Requirements and Assessment of the Offender's Suffering
Andrea Fortunato

Il complesso rapporto tra esigenze sanzionatorie e valutazione del *pati* del reo

Alcune riflessioni a partire dalla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Milano in tema di lesioni gravissime cagionate per colpa incosciente ad un prossimo congiunto

La compleja relación entre las exigencias sancionadoras y la valoración del sufrimiento del infractor

The Complex Relationship Between Sanctioning Requirements and Assessment of the Offender's Suffering

ANDREA FORTUNATO

Dottore di ricerca in diritto penale presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro
andrea.fortunato@studenti.unicz.it

FINALITÀ DELLA PENA,
RIEDUCAZIONE,
PROPORZIONALITÀ

FINALIDAD DE LA PENA,
REHABILITACIÓN,
PROPORCIONALIDAD

PURPOSES OF CRIMINAL SANCTIONS,
REHABILITATION,
PROPORTIONALITY

ABSTRACTS

Il contributo affronta il tema della rilevanza attuale del concetto di pena naturale nell'ordinamento italiano ed il suo rapporto con la sfera dei delitti colposi, partendo dall'analisi di una recente richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Milano in relazione ad un procedimento per lesioni colpose gravissime cagionate ad un prossimo congiunto. L'invocata proposizione di una questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 27 c. 3 Cost. degli artt. 582, 583 c. 2 n. 1 c.p. apre a nuove riflessioni sulla costituzionalità della pena irrogata nelle ipotesi di colpa incosciente ove il *pati* del reo sia già di per sé idoneo a supplire la funzione della sanzione statale. Vengono presi in considerazione i lavori delle commissioni riformatrici in cui è stata discussa la questione della pena naturale nonché i codici penali europei che danno spazio all'istituto dell'astensione dalla pena, analizzando le ragioni intrinseche delle diverse scelte di politica criminale e le soluzioni profilabili a seguito della sentenza costituzionale n. 48/2024.

El artículo aborda la cuestión de la relevancia actual del concepto de pena natural en el ordenamiento jurídico italiano y su relación con el ámbito de los delitos culposos, a partir del análisis de una reciente solicitud de sobreseimiento presentada por la Fiscalía de Milán en relación a un procedimiento por lesiones culposas muy graves causadas a un pariente cercano. La invocación de una cuestión de legitimidad constitucional por contraste con el art. 27 c. 3 de la Constitución italiana de los arts. 582, 583 c. 2 n. 1 del Código Penal abre nuevas reflexiones sobre la constitucionalidad de la pena impuesta en los casos de negligencia inconsciente en los que el sufrimiento del infractor ya constituye en sí mismo una pena capaz de compensar la función de la sanción estatal. Se toman en consideración los trabajos de las comisiones de reforma en las que se debatió la cuestión de la pena natural, así como los códigos penales europeos que dan cabida a la institución de la abstención de pena, analizando las razones intrínsecas de las diferentes opciones de política criminal y las soluciones que pueden contemplarse tras la sentencia constitucional nº 48/2024.

The contribution addresses the issue of the current relevance of the concept of *poena naturalis* in the Italian legal system and its relationship with the sphere of culpable offences, starting from the analysis of a recent request for dismissal submitted by the Milan Public Prosecutor's Office in relation to proceedings for very serious culpable injuries caused to a close relative. The invocation of a question of constitutional legitimacy for contrast with Article 27 c. 3 of the Italian Constitution of Articles 582, 583 c. 2 n. 1 of the Criminal Code opens up new reflections on the constitutionality of the penalty imposed in cases of unconscious negligence where the offender's suffering already constitutes in itself a punishment capable of compensating for the function of the State sanction. Consideration is given to the work of reform commissions in which the question of *poena naturalis* was discussed, as well as the European penal codes that give space to the institution of abstention from punishment, analysing the intrinsic reasons for the different choices of criminal policy and the solutions that may be envisaged following constitutional ruling No. 48/2024.

SOMMARIO

1. La richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Milano. – 2. Un recente precedente: l'ordinanza di rimessione del Tribunale Penale di Firenze e la sentenza costituzionale n. 48/2024. – 3. La rilevanza della *poena naturalis* nell'ordinamento italiano: i progetti Pagliaro, Grosso, Nordio e Pisapia. – 4. Spunti europei di soluzione: il §60 del codice penale tedesco. – 4.1. Segue: le previsioni del Kap. 28 del codice penale svedese. – 5. Considerazioni conclusive in attesa di un futuro intervento della Corte Costituzionale.

1.

La richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Milano.

Il tema relativo ai profili d'illegittimità costituzionale della pena comminata nei confronti del colpevole di un delitto colposo commesso ai danni di un prossimo congiunto, da tempo dibattuto, è tornato all'attenzione a seguito di una richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Milano.

Com'è noto il 23 Aprile 2025 la Procura di Milano, nella persona del sostituto procuratore Dott. Storari, ha presentato una richiesta di archiviazione in relazione ad un procedimento penale che vede indagata una madre che a seguito di una minima disattenzione in una manovra di parcheggio ha causato lesioni gravissime al figlio di 18 mesi.

Nella richiesta di archiviazione si lamenta l'impossibilità attuale di pervenire ad una soluzione compatibile con il dettato Costituzionale, ritenendo l'applicazione di una sanzione penale in contrasto con l'art. 27 c. 3 Cost. Le ragioni addotte fanno leva sull'inutilità della reazione penalistica nel caso di specie, evidenziando l'inadeguatezza dello strumento punitivo nei confronti della colpevole.

La procura mette in luce l'ingiustizia sostanziale delle soluzioni prospettabili¹, rintracciando un *vulnus* riferibile all'assenza di un'espressa condizione di non punibilità che andrebbe inserita agli artt. 582, 583 c. 2 n. 1 c.p. Nondimeno la richiesta di archiviazione non risparmia delle osservazioni critiche al 131-*bis* c.p., stigmatizzando l'espressa preclusione all'applicabilità dell'istituto nelle ipotesi di lesioni gravissime contenuta al c.2.

Nella parte centrale delle sue considerazioni, la procura fa riferimento alla problematica legata alle sofferenze dell'agente affermando che « [...] è di tutta evidenza come una eventuale condanna o lo svolgimento di un processo a carico dell'indagata costituirebbe una sorta di trattamento contrario al senso di umanità (art. 27 comma 3 Cost.). L'indagata sconta già una sorta di "ergastolo con fine pena mai" e una eventuale pena statale non avrebbe alcuna funzione, qualunque sia la teorica a cui ci si ritenga di ispirare»². Da queste parole si coglie la marcata adesione al principio di umanità della pena che sorregge la richiesta di archiviazione, in quanto secondo lo scrivente nel caso di specie l'art. 27 c.3 Cost. risulterebbe violato a seguito di qualsivoglia risposta sanzionatoria ed in senso più ampio perfino dal mero svolgimento del processo. Invero può intravedersi anche una critica all'operato della Corte Costituzionale, rea di non aver valorizzato a sufficienza il suddetto principio³.

Al termine di tale esegesi vengono presentate due richieste: La prima attiene all'accoglimento della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto mentre la seconda, in via subordinata, sollecita la proposizione di una questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 582, 583 c. 2 n. 1 c.p. nella parte in cui punisce le lesioni personali gravissime cagionate per colpa incosciente dal genitore al figlio, per contrasto con l'art. 27 c. 3 Cost. nella parte in cui vieta pene inumane.

In *primis*, occorre rammentare che la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto appare tecnicamente inaccoglibile proprio in ragione dell'espressa preclusione contenuta nel 131-*bis* c.2 c.p. Sebbene sia sorretta da nobili intenti tale richiesta si spinge probabilmente più oltre di quanto potrebbe, non essendo concesso al Giudice di ampliare in maniera creazionistica il perimetro del 131-*bis* c.p. Minori perplessità genera invece la subordinata con la

¹In particolare, a p. 2 della richiesta di archiviazione, consultabile su www.giurisprudenzapenale.it, pubblicata il 20 Giugno 2025, si legge «Proporre alla madre di patteggiare una pena minima, a pena sospesa. Tale soluzione non terrebbe nel minimo conto la situazione che si trova a vivere l'indagata, nei cui confronti l'ordinamento reagirebbe senza alcuna ragione o necessità e solo per riaffermare una norma di divieto (artt. 582, 583 c.p.), di fatto strumentalizzando l'indagata».

²Ivi, p. 3.

³Ivi, p. 5 «Va detto che, a dispetto dell'importanza assiologica del principio di umanità, la Corte costituzionale non sembra ancora averne valorizzato appieno la portata, ed anche i riferimenti espressi alla prima parte dell'art. 27 Cost., specie se raffrontati ai frequenti richiami al comma 3 dello stesso articolo (quello che prescrive la finalità rieducativa della pena) appaiono alquanto limitati, se non sporadici».

quale si prospetta la proposizione di una questione di legittimità costituzionale, quest'ultima prodromica a favorire l'ingresso di una nuova causa di non punibilità da inserire nel *corpus* normativo.

La valorizzazione del principio di umanità della pena costituisce l'elemento centrale della prospettata questione di legittimità costituzionale e si pone in stretto rapporto con la volontà di tenere in considerazione le sofferenze patite dal reo nei delitti colposi ove la vittima sia un membro della famiglia nucleare, con specifico riferimento ai casi di colpa incosciente, espressione di una colpevolezza minima⁴.

L'approdo a siffatta conclusione non deve sorprendere, considerata l'assenza di una disposizione codicistica che consenta di evitare l'infrazione di una sanzione penale qualora l'evento verificatosi per colpa dell'agente consista già di per sé in una pena naturale⁵.

Osservando la questione da una prospettiva critica potrebbe obiettarsi che sarebbe forse troppo chiedere al diritto penale di avere la soluzione ad ogni problematica generata dal caso specifico ma d'altra parte è necessario che siano forniti gli strumenti per far fronte a queste situazioni, pensati in un'ottica di contrappeso, in modo tale da consentire l'archiviazione o l'applicazione di una pena pari a zero⁶.

Volendo far proprie le considerazioni espresse nella richiesta di archiviazione non appare peregrina l'idea di concedere all'Autorità Giudiziaria dei margini di valutazioni più ampi, funzionali a ricondurre la sanzione penale sui binari imposti dalla Costituzione.

L'ordinamento, in relazione ai principi contenuti nell'art. 27 c. 3 Cost., non può ammettere che si pervenga ad un trattamento sanzionatorio insensato, dovendosi osservare che questo vuoto normativo rischia di compromettere la funzione stessa della pena⁷. La questione è tutt'altro che marginale poiché i casi equiparabili a quello in esame sono purtroppo sempre meno infrequenti nella prassi.

In assenza di una specifica regolazione, ciò che concretamente avviene è una doppia imposizione della pena nei confronti dell'autore del delitto colposo. Egli infatti subisce – oltre che una condanna “morale” perpetua – una condanna penale da parte dello Stato, senza possibilità

⁴ Per un'analisi dogmatica del concetto di colpa incosciente v. *ex multis* ANTOLISEI (1955), p. 323 ss.; DI LORENZO, (1955), p. 160; GALLO (1960), p. 628; PADOVANI (1969), p. 819 ss.; DE FRANCESCO (1978), *passim*; PIOLETTI (1991), p. 529 ss.; CORNACCHIA (2002), pp. 193-202; CIVELLO (2013), *passim*. In tempi recenti, sulla necessità di riforma del paradigma colposo in relazione alla colpa incosciente v. CORNACCHIA (2022), p. 5, che osserva come « Con riguardo alla pertinenza di uno specifico contrassegno psicologico reale e non ipotetico, la soluzione del codice vigente di assumere la colpa incosciente come normale forma è estremamente opinabile, già soltanto per lo iato troppo forte che ne risulta tra questa e il dolo intenzionale (peraltro l'unica forma di dolo espressamente menzionata dal legislatore, all'art. 43, co. 1°, ove si dice che “il delitto è doloso, o secondo l'intenzione”); ma prima ancora perché un rimprovero di tipo normativo – “sei responsabile perché non ti sei rappresentato le cautele che avevi l'obbligo di rappresentarti...” – fondato su un dato psicologico meramente potenziale – “...dal momento che avresti potuto rappresentartele” – non è altro che una forma non troppo dissimulata di responsabilità oggettiva».

⁵ Il concetto di *poena naturalis*, consistente nell'angoscia del rimorso e nel tormento della colpa «*angore conscientiae fraudisque cruciatus*» era stato individuato *ante litteram* già da CICERONE, in *Le leggi*, II, 40. Cfr. SANT. D'AQUINO, *Summa Teologica*, I-II, *quaestio* 87. In seguito KANT, nell'opera *La Metafisica dei costumi* (*Die Metaphisik der sitte*, 1797) traccia la distinzione tra *poena forensis* e *poena naturalis* «La punizione giudiziaria, *poena forensis*, distinta da quella naturale, *poena naturalis*, ove il vizio si punisce da sé stesso e che il legislatore non deve prendere in considerazione». Approfonditamente v. CIVELLO (2019), p. 61. Nella recente opera dedicata al tema di FLORIO (2025), p. 45 l'A. esclude la sofferenza auto inflitta – ed in senso più ampio il rimorso – dal novero degli elementi riconducibili al concetto «L'unica ragione per cui crediamo non si dovrebbe riportare il “rimorso” al concetto in esame è che, più semplicemente, è forte il sospetto che esso non possa reputarsi un fatto propriamente “involontario” per chi lo viene a subire: lo stesso, in effetti, pare pur sempre frutto di una mente razionale, un dolore che l'agente finisce per autoinfliggersi deliberatamente per la ripulsa che prova nei confronti di una certo stato di cose che è stato lui stesso in qualche modo a determinare, tramite condotte e scelte di vita tutto sommato consapevoli. Ciò che appare ancor più vero là dove, come spesso accade, l'agente – precisamente per il rimorso che prova – finisce per compiere altresì atti di autolesionismo, che di certo non sarebbero riguardabili alla stregua di autentiche “pene naturali” (per difetto del requisito della casualità nella loro infrazione, che qui avviene anzi per volere diretto dell'agente)».

⁶ Trai correttivi previsti dall'ordinamento va segnalata la recente riforma ampliativa dell'istituto della particolare tenuità del fatto. Con riguardo alle modifiche intervenute con la c.d. Riforma Cartabia si segnalano le osservazioni di BRUNELLI (2023), p. 1 ss. « È certamente più coerente il criterio limitativo basato sul minimo edittale, perché consente di valutare in concreto la distanza che separa la nessuna pena con la pena minima che altrimenti sarebbe stata irrogata per il fatto tenue; ma è anche consistente l'individuazione di quella misura nei *due anni* di pena detentiva, la quale apre la concessione del beneficio nei confronti di un rilevante novero di delitti che oggi risultano esclusi perché puniti con pena massima superiore a cinque anni [...] Sono indizi che quello non punito è un “vero” reato, dentro un potere autentico pur senza la pena; che l'opzione “zero pena” è opzione penalistica come quella di “pena uno”, o “zero, uno”, tutto dentro il potere commisurativo del giudice». Sulla stessa scia MARTIELLO (2023), p. 16 «Se il giudice è abilitato a infliggere zero pena, applicando (ormai pressoché integralmente) i criteri dell'art. 133 e purché non vi ostino le varie condizioni oggettive e soggettive dell'art. 131-bis, non si comprenderebbe perché, ove non ritenga di spingere la sua valutazione equitativa sino allo zero egli non possa considerare qualunque misura della pena al di sopra di esso, senza doversi arrampicare fino al limite minimo superiore che la legge ancora incongruamente prevede».

Va inoltre precisato che il novellato art. 131 *bis* esclude la sua applicazione nei casi in cui l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

⁷ Cfr. FLORIO (2025), p. 97 ss.

di trarne alcunché di rieducativo.

Il punto di vista offerto nella richiesta di archiviazione pone l'accento sulle contraddizioni insite nel nostro sistema penale, non privo di rimedi per ricondurre la pena ad equità ma ricco di altrettante limitazioni che ne impediscono l'utilizzo in situazioni patologiche.

Le riflessioni compiute dalla procura non paiono condizionate da una matrice ideologica legata al concetto di *pietas* cristiana ma piuttosto riportano l'attenzione sulle lacune presenti a livello sostanziale che rischiano di collidere coi principi fondamentali della Costituzione. Il percorso logico-argomentativo seguito permette di cogliere i profili d'incongruenza insiti nell'idea di una punizione scissa dalla dimensione rieducativa, in palese contrasto con il dettato costituzionale⁸.

Questo tragico caso rischia di avere sul versante processuale uno sviluppo tristemente noto ed il rifiuto di appiattirsi su di una soluzione "palliativa" testimonia la volontà di riaprire la discussione sulla rilevanza della pena naturale. Il terreno è insidioso ma i precedenti – anche se di segno contrario – hanno lasciato spazio al fiorire di un nuovo interesse verso il tema, a lungo dimenticato da giurisprudenza e dottrina.

2.

Un recente precedente: l'ordinanza del Tribunale Penale di Firenze e la sentenza costituzionale n. 48/2024.

La richiesta di archiviazione della procura di Milano si pone nel solco di un precedente tentativo di far breccia nell'ordinamento, storicamente chiuso all'ingresso in scena della pena naturale.

Invero, il 20 febbraio 2023 la Prima Sezione Penale del Tribunale di Firenze, presieduta dal Giudice Attinà, ha sollevato mediante ordinanza di rimessione una questione di legittimità costituzionale con riguardo al dettato dell'art. 529 c.p.p. «Nella parte in cui, nei procedimenti relativi a reati colposi, non prevede la possibilità per il giudice di emettere sentenza di non doversi procedere allorché l'agente, in relazione alla morte di un prossimo congiunto cagionata con la propria condotta, abbia già patito una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso»⁹.

L'ordinanza venne emessa in relazione ad un procedimento che vedeva imputato un soggetto per omicidio colposo aggravato dall'aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in concorso con il committente dei lavori, venendogli inoltre contestate alcune contravvenzioni ex d. lgs. n. 81/2008. La vittima aveva trovato la morte a seguito di una caduta da un tetto di un capannone, verificatasi a causa dell'assenza di sistemi di sicurezza.

Entrando nella specificità del caso, va rilevato che l'imputato aveva con il deceduto un rapporto assimilabile a quello paterno, essendone lo zio ed avendo assunto il nipote "in nero" per lavorare nella piccola impresa edile di cui era titolare. Inoltre l'imputato costituiva l'unica figura familiare della vittima, circostanza confermata dal fatto che il nipote era immigrato in Italia proprio per raggiungere lo zio.

Pur ritenendo integrati tutti gli elementi propri della fattispecie ascritta all'imputato, il Giudicante effettua delle ragguardevoli considerazioni in merito alla sofferenza patita dall'agente. La centralità è assunta dal dramma vissuto dal reo, in quanto si rileva che «L'imputato, per effetto della propria condotta e più precisamente in relazione alla morte del nipote che egli stesso ha contribuito a cagionare, ha certamente subito una sofferenza morale proporzionata alla gravità del reato commesso, con la conseguenza che un'ulteriore pena inflitta con una sentenza di condanna risulterebbe sproporzionata»¹⁰. Il riferimento alla «sofferenza morale» conferma l'adesione ad un paradigma incline al riconoscimento della *poena naturalis* quale elemento valutabile ai fini della decisione.

Il Giudice procede poi a rafforzare il concetto sovra espresso, ponendo come ulteriore argine all'applicazione di una pena nei confronti dell'imputato una serie di elementi fattuali dai

⁸ Per una lettura in chiave moderna del rapporto tra punizione e rieducazione v. FIANDACA (2024), *passim*.

⁹ Tribunale di Firenze, sez. I penale, ord. 20 Febbraio 2023, consultabile su www.giurisprudenzapenale.it, pubblicata il 14 Marzo 2023. In tema si segnalano i commenti di AIMI (2023), pp. 1-6; ZINCANI (2023), pp. 12-19.

¹⁰ *Ivi*, p. 5.

quali si desume lo strettissimo rapporto intercorrente con la vittima¹¹.

Ad esser evidenziata, proprio come nella richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Milano, è innanzitutto la sproporzione della pena da comminare, la cui applicazione risulterebbe in contrasto con gli artt. 3 e 27 c. 3 Cost. L'attenzione del remittente ricade sul *pati* del reo che, pur ponendosi su un piano diverso rispetto alla pena giuridica, ha senz'altro assolto la sua funzione afflittiva¹². Da ciò deriva l'assunto proposto all'interno dell'ordinanza, secondo cui la pena inflitta dovrebbe considerarsi sproporzionata e contraria al dettato Costituzionale in tutti quei casi in cui «per effetto dello stesso fatto illecito, il relativo autore abbia già subito un'afflizione paragonabile a quella che lo Stato vorrebbe produrre con la propria sanzione o addirittura notevolmente superiore, quale quella normalmente conseguente alla morte di un prossimo congiunto»¹³. La netta presa di posizione rimanda alle problematiche generate dall'assenza di una norma che consenta di considerare una circostanza dotata di un'innegabile rilevanza sotto il profilo del trattamento sanzionatorio. Non si tratta dunque di meri rilievi tecnici e l'ordinanza pone indirettamente sotto accusa tutte le sanzioni penali comminate in presenza di situazioni assimilabili a quella esaminata.

Ulteriori profili di illegittimità costituzionale vennero rilevati in relazione agli artt. 3 e 13 Cost., in ragione del fatto che la compressione della libertà personale risulterebbe incostituzionale perché la pena nel caso di specie non risponderebbe alla funzione generalpreventiva a cui è preposta. Secondo il remittente neppure le esigenze specialpreventive otterrebbero soddisfazione, dato che gli effetti negativi del reato dissuadono senz'altro l'agente dal commettere nuovi fatti analoghi, a cagione del patimento morale verificatosi a seguito dell'evento.

Inoltre, l'emissione di una sentenza di non doversi procedere, non farebbe venir meno l'efficacia deterrente della norma che incrimina l'omicidio colposo poiché le gravi conseguenze successive alla violazione delle regole cautelari ottemperano già ampiamente a questa funzione.

Si rileva poi che una pena irrogata in queste situazioni sarebbe paragonabile ad un trattamento contrario al senso di umanità, proibito dallo stesso art. 27 c. 3 Cost.¹⁴. Tali considerazioni pongono l'attenzione verso l'inadeguatezza della sanzione penale, giacché quest'ultima parrebbe oltremodo sganciata dalla dimensione umana, con cui il diritto penale è tenuto necessariamente a rapportarsi¹⁵.

Va però osservato come, nonostante in determinate ipotesi una condanna possa apparire una punizione eccessivamente severa nei confronti del reo, non sempre sia possibile pervenire ad un epilogo favorevole in senso processuale, dati i limiti imposti dal legislatore che attengono alla certezza giuridica della pena¹⁶.

¹¹ *Ivi*, p. 6 «Sotto il profilo del patimento morale già subito per effetto del reato, lo stesso può ragionevolmente essere presunto in considerazione del rapporto tra l'imputato e la vittima. [...] Allorché la morte del congiunto consegua ad una condotta dell'agente è inoltre ragionevole ritenere che al dolore in sé per la perdita si aggiungano ulteriori sofferenze legate ai rimpianti, ai sensi colpa, alle tensioni che inevitabilmente si determinano tra familiari superstiti. [...] Nel caso di specie, inoltre, si deve considerare che l'imputato era l'unico membro della famiglia d'origine del nipote presente in Italia e costituiva un punto di riferimento per lo stesso, con frequenti contatti telefonici, quando non di persona (la stessa notte immediatamente precedente il sinistro la vittima aveva dormito a casa dell'imputato). Si aggiunga che l'imputato era tra i primi a soccorrere la vittima, al momento del proprio arrivo sul posto, i Carabinieri rinvenivano l'imputato accovacciato vicino al giovane, nel disperato tentativo di rianimarlo».

¹² Sulla funzione afflittiva della pena naturale si evidenziano le osservazioni contenute nell'ordinanza a p. 17 «Se dunque la pena è un evento di carattere afflittivo che trova nel reato commesso la propria giustificazione, tale pena non sembra necessaria ed eccessiva qualora, per effetto dello stesso fatto illecito, il relativo autore abbia già subito un'afflizione paragonabile a quella che lo Stato vorrebbe produrre con la propria sanzione o addirittura notevolmente superiore, quale quella normalmente conseguente alla morte di un proprio congiunto. E poco rileva che tale sofferenza non sia stata voluta dall'ordinamento ma sia il portato dello stesso fatto di reato che si vorrebbe punire».

¹³ Analoghe considerazioni vengono espresse da AIMI (2023), p. 5.

¹⁴ Cfr. p. 19 dell'ordinanza «Ebbene processare e punire in relazione ad un reato colposo chi abbia già patito (o stia ancora patendo) una sofferenza proporzionata alla gravità del reato commesso pare contrario al senso di umanità che permea l'intera Costituzione e che, con riguardo al diritto penale, è formalmente accolto nell'art. 27 comma 3. [...] una pena concretamente priva di ogni utilità, fine a se stessa, si risolve ad un atto irrazionale e disumano».

¹⁵ Sull'esigenza di rendere il diritto penale più «umano» vale la pena riportare le osservazioni effettuate da RADBRUCH (1932), p. 136, secondo cui piuttosto che un diritto penale migliore sarebbe auspicabile «Qualcosa di meglio, che sia anche più accorto e più umano del diritto penale». Cfr. MARINUCCI (1985), p. 331; ROMANO (1980), p. 152.; EUSEBI (1990), p. 12; ID. (2022), p. 2 «Si può ben dire allora che l'aspirazione di Gustav Radbruch a vedere realizzato un codice penale senza pene — e pertanto non il miglioramento [*Verbesserung*] del diritto penale, ma il suo superamento con qualcosa di meglio del diritto penale — implichi proprio il commiato da tipologie sanzionatorie di tipo ritorsivo, che intendano riprodurre la negatività del fatto criminoso attraverso un danno — un *pati* — inflitto al loro autore».

¹⁶ Sul punto possono ancora farsi proprie le riflessioni compiute da RADBRUCH in *Rechtsphilosophie*, recentemente tradotte in italiano nell'opera di CARLIZZI E OMAGGIO (2021), p. 95, ove l'A. tedesco in merito alle «leggi vergognose» osserva riguardo la posizione del giudice che «Il giudice, soggetto all'interpretazione e al servizio dell'ordinamento giuridico positivo, non può conoscere altra dottrina della validità che quella giuridica, per la quale il senso, la pretesa di validità della legge equivale alla sua validità effettiva. Per il giudice costituisce un dovere di ufficio attuare la volontà di valere della legge, sacrificare la propria sensibilità giuridica al comando autoritativo del diritto, chiedersi solo cosa rileva

La soluzione, in casi del genere, non può pertanto che essere rappresentata da un'ordinanza con la quale si solleva una questione di legittimità costituzionale, utilizzata come ultimo baluardo a difesa di una tesi legittimamente sostenuta che tuttavia, stante il riscontro nella logica e nei principi costituzionali, non trova accoglimento nelle norme processualpenalistiche¹⁷.

Nella prospettiva di un diritto penale moderno bisognerebbe riuscire ad evitare il verificarsi di questi *impasse* ove il Giudicante, pur rifuggendo l'ipotesi di una sentenza di condanna abbia di fatto "le mani legate" dalla disciplina codicistica, venendo costretto, qualora ne rintracci i presupposti, a sollevare una questione di legittimità costituzionale.

Malgrado le apparenti rosee premesse¹⁸, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 48/2024 ha ritenuto infondate le questioni di legittimità proposte dal Tribunale di Firenze adducendo come motivazione principale l'ampiezza del *petitum*, che non valorizza opportunamente le molteplici sfaccettature legate al concetto di colpa¹⁹.

Ulteriore oggetto di critica è stato il riferimento alla nozione penalistica di prossimo congiunto, ritenuta problematica in quanto eccessivamente estesa ai fini del riconoscimento presuntivo di un legame affettivo²⁰. Inoltre la Corte ha considerato errata la censura dell'art. 529 c.p.p., rimarcando le differenze insite tra le cause di non punibilità e cause di non procedibilità²¹.

Tuttavia la sentenza n. 48/2024 – nonostante si sia rifugiata in un *non liquet* relativamente

secondo il diritto, giammai se esso sia anche giusto [...] per quanto ingiusto possa essere il contenuto assunto dal diritto – si è mostrato che esso soddisfa sempre uno scopo attraverso la sua vigenza, quello della certezza giuridica».

¹⁷ In tempi recenti, si pensi all'ipotesi *ex. art.* 580 c.p., relativa all'istigazione o aiuto al suicidio, nei confronti della quale è intervenuta la sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale che ha rimodulato il fatto di tipico della norma incriminatrice. In tema v. PUGIOTTO (2018), p. 40 ss.; Malfatti (2019), pp. 155-156; Grosso (2019), pp. 531-566; Ruggieri (2019), p. 1 ss.; Salazar (2019), pp. 567-596; Liberali (2019), pp. 1-7; Adamo (2020), pp. 27-64; Veronesi (2020), pp. 1-12; Bucalo (2020), pp. 99-122; Barberio (2023), pp. 121-166. Numerosissimi i contributi della dottrina penalistica, solo per citarne alcuni v. Donini (2018), p. 2855 ss.; Canestrari (2019); Cupelli (2019), pp. 33-55; Pulitanò (2019), pp. 1-5; Fiandaca (2020), pp. 1-20; Romano (2020), pp. 1-13; Palazzo (2020), p. 3 ss.; Viganò (2023), p. 22 ss.

¹⁸ Cfr. Florio (2023), p. 21 ss. che ravvisava una triade di criticità insite rispettivamente nella perimetrazione della richiesta ai soli reati colposi, nel riferimento alla nozione ristretta di prossimo congiunto e nell'individuazione del 529 c.p.p. come articolo designato per accogliere il concetto di *poena naturalis*.

¹⁹ Sintetizza le ragioni della Corte su questo punto Zincani (2024), p. 1 «C'è colpa e colpa. Si osserva, anzitutto, che il riferimento all'improcedibilità, in tutte le ipotesi nelle quali sia causata la morte della vittima "per colpa" pecca di eccessiva genericità. Le varie specie di colpa enucleabili da questa nozione omnicomprensiva – colpa generica («negligenza o imprudenza o imperizia») e colpa specifica («inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline»), colpa incosciente (senza previsione dell'evento) e colpa cosciente (con previsione dell'evento), colpa comune (fondata su una posizione di garanzia non tecnica) e colpa professionale (fondata su una posizione di garanzia qualificata) – corrispondono infatti a ipotesi molto diverse tra loro: la colpa cosciente è persino prevista come aggravante comune, mentre nella colpa professionale, che caratterizza i luoghi di lavoro, viene in rilievo un obbligo di garanzia regolato a protezione di soggetti particolarmente esposti». Pone l'accento sulla «presa di posizione ideologica» della Corte in merito alla prospettazione di ridurre il perimetro di una futura richiesta alle ipotesi più lievi di colpa Florio (2025), p. 265. L'A. osserva inoltre a p. 272 che «La richiesta era dunque inaccoglibile, ma non già per la sua "latitudine" eccessiva, quanto per il suo evidente contrasto con le premesse da cui lo stesso rimettente aveva preso le mosse: ossia l'esistenza di un vincolo costituzionale a dar rilievo alla poena naturalis nel sistema per il venir meno dell'utilità della pena statale in chiave rieducativa. Se un vincolo a valorizzare la pena naturale realmente avrebbe dovuto ritenersi sussistente in quest'ottica, lo stesso non avrebbe infatti potuto che ritenersi relativo a tutti i casi in cui la pena naturale fosse stata astrattamente ritenuta suscettibile di far perdere di senso alla pena statale (dunque a fronte di fatti dolosi e colposi, gravi o lievi che fossero). La richiesta del rimettente sul punto era pertanto inaccoglibile soprattutto in quanto chiedeva alla Corte di recepire una soluzione foriera di evidenti profili di "discriminazione esterna" e in contrasto con le promesse da cui l'iniziativa aveva preso le mosse».

²⁰ In dettaglio v. p. 6 della sent. 48/2024 Cost. «La nozione penalistica di «proximo congiunto» è fornita dall'art. 307, quarto comma, cod. pen., [...] Si tratta di un novero soggettivo molto ampio, che si estende ben oltre la famiglia nucleare, fino a includere rapporti di parentela in linea collaterale di grado inferiore al secondo (come quello di specie, tra zio e nipote), e persino vincoli di affinità (tranne che sia morto il coniuge e non vi sia prole, come precisa lo stesso art. 307, quarto comma). Non ha riscontri nei termini di un vincolo costituzionale la tesi che intende coprire questo esteso spettro di relazioni personali con una causa di improcedibilità fondata sul dolore patito dal reo per la morte del familiare colposamente determinata». In realtà secondo Florio, (2025), p. 275, anche in questo caso la richiesta del rimettente sembra peccare per difetto e non in eccesso, omettendo di tenere in considerazione la necessità di concretizzare l'accertamento di questo delicato aspetto senza ricorrere a presunzioni.

²¹ Sul punto v. le osservazioni di Padovani (2024), p. 2 «Innanzitutto, è certo corretto il rilievo formulato dalla sentenza, secondo cui la disposizione censurata, e cioè l'art. 529 c.p.p. relativo alla pronuncia della sentenza di non doversi procedere (che dovrebbe intervenire anche in seguito all'accertamento di una 'pena naturale') non potrebbe costituire l'oggetto del giudizio di costituzionalità. La ragione sembra evidente: per riconoscere alla 'pena naturale' una funzione surrogatoria rispetto alla pena legalmente prevista, non si può prescindere da una sentenza di condanna. Se difettasse uno dei presupposti della responsabilità, il giudice non avrebbe alcuna ragione di eluderne la rilevanza; mentre, per converso, la sussistenza di una sofferenza per il fatto commesso, per assumere i connotati di «pena», implicherebbe ovviamente il riconoscimento di una responsabilità». L'A. rileva inoltre come la norma oggetto di censura avrebbe dovuto più correttamente essere individuata nell'art. 533 c.p.p. «È quindi ovvio che la disposizione su cui eventualmente appuntare la censura di costituzionalità dovrebbe eventualmente essere quella dell'art. 533, comma 1 c.p.p., nella parte in cui, dopo aver disposto che il giudice pronunci «sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio», prosegue stabilendo che «con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza». Si tratterebbe perciò di incidere congruamente sul nesso di indefettibilità assoluta tra condanna e pena».

alle premesse da cui muoveva l'ordinanza²² – non ha chiuso del tutto le porte alla possibile considerazione della pena naturale nel nostro ordinamento, riportando l'attenzione verso l'inquadramento della questione sotto il profilo sostanziale²³.

A tale riguardo, in ultima *facie*, va osservato che proprio in detti termini perimetrali sembra porsi la subordinata contenuta nella richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Milano, che punta al riconoscimento di una causa di non punibilità nelle ipotesi di responsabilità per colpa incolpevole ove l'agente sia il genitore della persona offesa. Il remittente sembra dunque aver recepito le indicazioni contenute nella sentenza costituzionale, avendo limitato le pretese al solo novero dei delitti caratterizzati dalla forma più lieve della colpa.

3. La rilevanza della *poena naturalis* nell'ordinamento italiano: i progetti Pagliaro, Grosso, Nordio e Pisapia.

La discussione in materia di pene naturali non è affatto nuova alla galassia penalistica italiana, che negli ultimi decenni del secolo scorso aveva già avuto modo di occuparsi del tema²⁴.

L'idea della creazione di un istituto che consentisse al Giudice di escludere la punibilità, nei casi in cui l'autore del delitto colposo avesse già patito una sofferenza tale da rendere inutile la pena, trovò accoglimento per la prima volta nel progetto di riforma del codice penale c.d. Pagliaro, all'art. 40²⁵.

La proposta contenutistica dell'articolo in questione, rubricato «Astensione della pena» era la seguente «Prevedere che il Giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato colposo, possa astenersi dall'infliggere la pena, quando il reo abbia subito gli effetti pregiudizievoli del reato in misura e forma tale che l'applicazione della pena risulterebbe ingiustificata sia in rapporto alla colpevolezza che alle esigenze di prevenzione speciale. Previsione di un'analoga possibilità per il reato doloso, purché gli effetti pregiudizievoli si siano verificati esclusivamente a carico del soggetto agente»²⁶.

L'attenzione al tema della *poena naturalis* è reso evidente dalla formulazione dell'articolo che puntava a consentire al Giudicante la possibilità di effettuare una valutazione inerente alla sfera umana dell'autore del delitto, ipotesi che fino a quel momento non era stata presa in considerazione dalle precedenti riforme del codice penale. Il tentativo di introduzione della disciplina relativa all'astensione della pena operato dalla commissione Pagliaro fu sorretto dalla volontà di calibrare le esigenze sanzionatorie con le implicazioni morali riferibili alla sofferenza del reo, ritenute degne di considerazione anche in presenza di dolo.

L'istituto pensato dall'art. 40 racchiudeva in sé una nuova idea riguardo la punibilità ed è da considerarsi particolarmente innovativo per il periodo storico in cui viene proposto, duran-

²² Cfr. PERRONE (2024), p. 774. Nello specifico FLORIO (2025), p. 260 sottolinea il silenzio della Corte in merito ai paventati profili d'illegittimità costituzionale relativamente agli artt. 3, 13 e 27 c.3 Cost.

²³ Tale ragionamento è suffragato dalle parole stesse della Corte contenute nella sent. 48/2024, che aprono implicitamente a questa possibilità «Orbene, non vi sono ragioni costituzionali in base alle quali la pena naturale da omicidio colposo del prossimo congiunto debba integrare una causa di non procedibilità, anziché, in *thesi*, un'esimente di carattere sostanziale, ovvero ancora una circostanza attenuante soggettiva». In senso critico rispetto alla prospettiva aperturista v. FLORIO (2025), p. 263 «Il fatto che la Corte abbia ommesso di misurarsi con la condivisibilità dei profili d'illegittimità sollevati dal rimettente ne potrebbe dunque aver condizionato i convincimenti circa la (il)legittimità dell'attuale regime e l'(in)accogliibilità della questione rimessa (a voler pensar bene). Forse, però, potrebbe maliziosamente ritenersi vero anche il contrario: ossia che la scelta di non addentrarsi funditus nell'esame dei profili d'incostituzionalità sollevati dal rimettente sia stata verosimilmente motivata da un (forse preconcetto) convincimento già raggiunto circa la complessiva legittimità del sistema attualmente in vigore (che in effetti già permette di attenuare in vario modo, sia pur non di molto, la sanzione nei confronti di chi sia stato così sventurato da incorrere in una pena naturale). Questo sospetto, in effetti, sembra poter trarre alimento anche dagli innumerevoli paletti che la Consulta sembrerebbe aver voluto porre al futuro rimettente (secondo le prospettazioni di chi ottimisticamente ritiene che la stessa non avrebbe al contrario inteso sbarrare del tutto le porte all'ingresso di questo istituto nel nostro sistema, ma indicare una via per ottenere la necessaria pronuncia manipolativo-additiva), qualora si dovesse decidere di sollevare una nuova questione di costituzionalità in futuro». Nel prosieguo a p. 276 l'A. si mostra concorde con la puntualizzazione della Corte in merito all'errata censura dell'art. 529 c.p.p. – anche se per ragioni differenti da quelle espresse nella sent. 48/2024 – in quanto parrebbe illogico inquadrare la questione della pena naturale sotto il profilo processuale.

²⁴ Cfr. PALIERO (1985), p. 431 ss.; RONCO (1996), p. 161 ss.; MANNOZZI (1999), pp. 69-95.

²⁵ Nel febbraio del 1988, il Ministro della Giustizia, Giuliano Vassalli, nominò una ristretta Commissione di studiosi perché preparasse uno schema di legge-delega per un nuovo codice penale. Tale Commissione era presieduta dal penalista Antonio Pagliaro, e composta dai professori Bricola, Mantovani, Padovani, Fiorella e Latagliata. Lo «Schema di legge delega legislativa per l'emanazione di un nuovo codice penale» è pubblicato in *Indice Penale*, 1992, p. 579 ss.

In tema v. PAGLIARO (1994), p. 243 ss.; ID. (1994a), p. 374 ss.; MAIZZI (1992), p. 175; DOLCINI E MARINUCCI (1992), p. 385 ss.; VASSALLI (1995), p. 1 ss.; MUSIO (1999), p. 4 ss.

²⁶ Cfr. PAGLIARO (1995), p. 546.

te il quale si chiedeva allo Stato di aumentare la risposta sanzionatoria in ragione dei gravi fatti che avevano scosso l'opinione pubblica.

Com'è noto l'intero progetto Pagliaro non fu affatto esente da critiche provenienti da parte autorevole della dottrina²⁷ ed anche causa della delicata stagione politica italiana di quegli anni si arenò, non essendo possibile avviare l'*iter* per l'approvazione da parte del parlamento.

I lavori della commissione Pagliaro vennero poi ripresi dal disegno di legge Riz²⁸ che pochi anni dopo tentò di dare nuova vita ad una serie d'innovazioni prospettate nel progetto Pagliaro. Tuttavia nel nuovo d.d.l., che comunque non verrà poi approvato, le previsioni in merito all'astensione della pena scompariranno del tutto dalla scena ed il tema ritornerà nell'oblio.

Nel successivo progetto di riforma del codice penale c.d. Grosso²⁹, non si rintracciano le velleità che avevano caratterizzato il progetto Pagliaro in materia di astensione della pena, nonostante le interessanti riflessioni operate in merito alla centralità del principio di necessaria offensività³⁰.

I lavori della commissione, pur riprendendo l'assetto dei precedenti tentativi di riforma Riz e Pagliaro, tralasciarono colpevolmente l'originaria previsione dell'art. 40. Pochi anni più tardi, anche il c.d. progetto Nordio³¹ lesinerà di riproporre l'introduzione dell'istituto, sebbene l'obiettivo dichiarato della commissione fosse la creazione di un sistema che ponesse al centro l'idea di un diritto penale minimo³².

L'interesse della dottrina verso il concetto di pena naturale ritornerà in auge solo in un'epoca successiva, ove la possibilità d'inserimento codicistico dell'astensione della pena tornerà ad essere discussa in seno alla Commissione Pisapia³³.

Durante il corso dei lavori preparatori si ebbe infatti un intenso dibattito sulla supposta incompatibilità col dettato costituzionale della sanzione penale irrogata nei confronti di un soggetto che avesse già subito una pena naturale di notevole rilevanza. A sostegno di questo ragionamento, la punizione statale veniva considerata sproporzionata ed in contrasto con l'art. 27 Cost. nei casi in cui il reo avesse patito gravi conseguenze a seguito del fatto delittuoso commesso.

²⁷ In particolare si segnalano le osservazioni critiche di FIANDACA (1993), p. 16 ss., Riassunte da MUSIO (1999), p. 4 ss. «Il Prof. Fiandaca nella sua relazione introduttiva al convegno ha cercato di fare un quadro d'insieme della legislazione penale, sottolineando come i partiti si fossero disinteressati del permanere del Codice Rocco nell'ordinamento giuridico, in quanto il tema della riforma penale era estraneo ai loro più immediati e vitali interessi e poco redditizio in termini di consenso elettorale. Il legislatore avrebbe fatto il più delle volte un uso strumentale ed opportunistico, in una parola 'simbolico' della legge, con grave pregiudizio per il sistema penale. Per restituire a quest'ultimo coerenza e organicità, Fiandaca non ritiene sufficienti i criteri direttivi generali, le operazioni logico-sistematiche, ma occorre disporre di un ricco corredo di conoscenze empiriche relative sia alle esigenze derivanti dalla prassi giurisprudenziale, sia alle caratteristiche delle forme di criminalità da fronteggiare, sia ai presupposti che *ex ante* fanno apparire necessario ed efficace il ricorso alla tutela penale». Oggetto di critica fu anche la scelta del sistema della legge delega, che secondo alcuni autori come MARINUCCI (1993), p. 74 «[...] priva il parlamento del ruolo di protagonista della politica criminale, proprio nel momento in cui vara la legge fondamentale del sistema penale del nostro paese».

²⁸ Il 21 dicembre 1994, nel corso della XII legislatura, fu istituito presso la Commissione giustizia del Senato un Comitato per la riforma del codice penale, il quale presentò un disegno di legge d'iniziativa parlamentare che ebbe come primo firmatario il senatore Riz, da cui prese appunto il nome. Il d.d.l. 2 agosto 1995, n. 2038.

In tema v. la relazione effettuata dallo stesso Riz (1995), p. 1 ss.; Id. (1995a), p. 927 ss.

²⁹ Con D.M. 1 ottobre 1998 il Ministro della Giustizia Giovanni Flick ha nominato una Commissione per la riforma del codice penale, presieduta dal Prof. Carlo Federico Grosso, e composta da cinque professori universitari (Proff. Francesco Palazzo, Paolo Pisa, Domenico Pulitanò, Sergio Seminara, Filippo Sgubbi), da quattro magistrati (Dott. Giovanni Canzio, Giovanni Silvestri, Giuliano Turone, Vladimiro Zagrebelsky), da quattro avvocati rappresentanti di organismi ufficiali della avvocatura (Avv. Fabrizio Corbi, Ettore Randazzo, Filippo Siciliano, Giampaolo Zancan), assistita da un Comitato scientifico, e chiamata ad operare con la partecipazione del Capo di Gabinetto, del Capo dell'Ufficio Legislativo e del Direttore Generale degli Affari penali del Ministero di Grazia e Giustizia. Tale Commissione aveva il compito di provvedere, entro il 30 giugno 1999, alla stesura di un documento che approfondisse i temi della riforma del codice penale, tenendo conto dei lavori svolti da Commissioni Ministeriali e Parlamentari (Commissione Pagliaro, Comitato Riz), dei provvedimenti all'esame del Parlamento, delle elaborazioni in corso presso il Ministero su aspetti collegati, della più recente elaborazione della dottrina e della legislazione penale europea. Sui lavori della Commissione Grosso v. PAGLIARO (1999), p. 1184 ss.; PALAZZO (2001), p. 499 ss.; INSOLERA (2001), pp. 1-15; DOLCINI (2001), p. 823 ss.;

³⁰ Cfr. GROSSO *et al.* (2000), p. 103 ss.; DONINI (2002), p. 111 ss.; CAVALIERE (2002), pp. 235-283. In tempi recenti v. GROSSO (2014), p. 11, ove l'autore ribadisce la centralità rivestita dal principio di necessaria offensività nei lavori preparatori «Sul terreno dell'adeguamento del codice penale ai principi costituzionali di matrice liberale abbiamo, d'altronde, prestato particolare attenzione al principio di necessaria offensività dei reati ed al principio di colpevolezza (cercando di modulare, nei limiti del possibile, con attenzione la nozione della colpa nelle sue diverse potenziali articolazioni)».

³¹ La Commissione Nordio fu istituita con D.M. del 21 novembre 2001 Dal Ministro della Giustizia Roberto Castelli.

³² Cfr. NORDIO (2014), p. 15 «Questa è stata la filosofia che ha orientato tutta la nostra opera di rivisitazione del codice: il diritto penale minimo. Una sorta di parola d'ordine o feticcio lessicale di cui tutti si nutrono, ma che nessuno vuole attuare. Tutti vogliono depenalizzare, ma quando si arriva a certi reati c'è qualcuno che dice sempre: "no questo non si tocca!". In tema v. MONGILLO (2009), p. 321 e ss.

³³ La Commissione ha avuto l'incarico di predisporre uno schema di disegno di legge delega di riforma del Codice Penale ed è stata istituita il 30 luglio 2006, con Decreto del Ministro della Giustizia, sen. Clemente Mastella. Approfonditamente sui lavori della commissione v. CAVALIERE (2009), p. 635 ss.; DONINI (2013), pp. 24-25; D'AURIA (2014), p. 19; FIORELLA (2019), p. 12.

L'assenza di una norma che consentisse l'astensione della pena destò nei membri della commissione Pisapia una serie di perplessità, peraltro già incontrate dalla commissione Pagliaro più di un decennio addietro, sintomo del fatto che anche in questo tentativo di riforma del codice penale il testo del progetto Pagliaro è stato oggetto di particolare considerazione, data anche la sua amplissima portata³⁴.

Nonostante ciò, sebbene il tema dell'introduzione di una specifica causa di non punibilità fosse stato preso in considerazione dai componenti della commissione Pisapia, quest'ultima scelse di optare per dei correttivi meno incisivi.

Si ebbe un'apertura soltanto parziale con la proposta contenuta nell'art. 38 del progetto di riforma che prevedeva la possibilità per il Giudice di diminuire ulteriormente la pena fino a un terzo qualora quest'ultima risultasse eccessiva per il fatto commesso. Inoltre questo correttivo d'equità veniva ritenuto uno strumento da utilizzare in casi di eccezionali, emergendo chiaramente l'intento della commissione di restringere il più possibile il futuro ambito di applicabilità dell'istituto previsto dall'art. 38³⁵.

Specularmente, anche la commissione Casson affrontò nel 2013 la problematica legata alla mancanza di una disposizione che tenesse conto delle pene naturali ma anche in questo caso le proposte della commissione si limitarono a dei semplici correttivi, riprendendo in toto la previsione dell'art. 38 del progetto Pisapia, trasfusa nell'art. 35 del nuovo progetto³⁶.

Appare evidente come i progetti di riforma delle commissioni successive alla Pagliaro si siano di fatto attestati su posizioni decisamente più miti rispetto alla previsione di una norma *ad hoc* che contemplasse l'astensione della pena, rappezzando malamente l'assenza di tale norma con delle proposte scarsamente incisive. Va poi ricordato che nessuno dei progetti citati superò l'*iter* legislativo previsto, pertanto anche questi minimi tentativi d'innovazione rimasero lettera morta.

Neppure le più recenti riforme del codice penale, tra cui spiccano la riforma Orlando e da ultima Cartabia, hanno poi ripreso la strada che portava all'inserimento codicistico dell'astensione della pena, lasciando di fatto un vuoto normativo che avrebbe invece meritato di essere colmato.

Nondimeno va posto in risalto il fatto che l'abbandono del tema da parte delle commissioni riformatrici non è casuale, in quanto essendo quest'ultimo da sempre piuttosto controverso rischiava di incontrare opposizioni difficilmente superabili in sede di conversione. Si è optato per una scelta drastica, espungendo *tout court* dalle ultime proposte di riforma la questione delle pene naturali, togliendo ogni speranza a quanto proposto da alcuni legislatori del passato.

4. Spunti europei di soluzione: il §60 del codice penale tedesco.

Il modello di giustizia penale che predilige la pena detentiva è ancora particolarmente radicato nei paesi dell'Unione, nonostante i tentativi di portare il Diritto Penale Europeo su un piano unitario ove la sanzione penale costituisca l'*extrema ratio*³⁷.

³⁴ Nella Relazione che accompagna il disegno di legge di riforma del codice penale, presentata al Ministro della Giustizia il 19 novembre 2007, si legge che fra i redattori del progetto «si è ritenuto unanimemente di tenere in gran conto il prezioso lavoro delle precedenti Commissioni ministeriali (autorevolmente presiedute dal prof. Pagliaro, dal prof. Grosso e dal dr. Nordio) e quello del Comitato istituito dalla Commissione Giustizia del Senato che, nel 1995, aveva approvato un progetto di riforma della parte generale del codice penale (progetto Ritz). La commissione ha altresì approfondito con particolare attenzione i commenti che, su tali progetti, sono apparsi in numerosi articoli pubblicati sulle principali riviste giuridiche».

³⁵ Si legge infatti, nella relazione di accompagnamento ai lavori della commissione che «Il correttivo di equità, a differenza delle circostanze attenuanti generiche, è, nelle intenzioni della Commissione, uno strumento da utilizzare in casi eccezionali e particolari quali quelli in cui le conseguenze del reato abbiano già determinato una "pena naturale" ritenuta più che sufficiente in relazione al disvalore del fatto: l'esempio di scuola è quello relativo a un omicidio colposo per violazione del codice della strada in cui la vittima, o le vittime, sono persone legate da forti legami affettivi al responsabile del reato. E' questo il motivo per cui, nell'ultima versione di tale direttiva, si è voluto specificare che la diminuzione di pena possa essere applicata, solo quando la pena inizialmente prevista sia "palesamente eccessiva" rispetto all'effettivo disvalore del fatto. E si è voluto specificare, proprio per evitare una interpretazione estensiva, che, in caso di applicazione del "correttivo di equità" la decisione debba essere "analiticamente motivata" proprio per evitare qualsiasi indiscriminata applicazione di una norma di favore, garantendo, anche attraverso il controllo di legittimità, che la pena sia effettivamente adeguata al caso concreto».

³⁶ Art. 35 Progetto Casson «Prevedere che il giudice possa applicare, con provvedimento analiticamente motivato, una diminuzione della pena per non più di 1/3 nei casi in cui, dopo aver determinato la pena in concreto, questa risulti palesamente eccessiva rispetto all'effettivo disvalore del fatto». In tema Osserva ZINCANI (2023), p. 10, che «Le differenze tra i due testi sono "palesamente" risibili».

³⁷ Cfr. FIANDACA E MUSCO (2007), p. 80 «E' ancora da rilevare che l'incidenza delle norme della Convenzione europea sul nostro diritto penale è in primo luogo destinata ad esplicarsi sotto forma di effetti riduttivi dell'area del penalmente rilevante, [...] L'esigenza di dare spazio alla più ampia esplicazione dei diritti umani, liberandoli da indebite compressioni, può infatti comportare una restrizione della sfera di operatività dei

A riprova di quanto affermato, va rilevato che la mancanza di un istituto che disciplini compiutamente l'astensione della pena non è una pecca soltanto italiana, dal momento che in quasi nessun codice penale comunitario si rintraccia una simile disposizione normativa. Questa circostanza svela la complessità di fondo del tema, data dalla difficoltà di conciliare le esigenze punitive con una previsione così favorevole nei confronti del reo.

Spiragli di soluzione alla problematica in questione possono essere individuati nel §60 StGB, rubricato *Absehen von strafe*, locuzione traducibile con l'espressione «astensione della pena».

La norma impone al Giudicante, nei casi in cui la condanna non superi un anno di reclusione, di astenersi dall'applicazione della pena – sia nelle ipotesi dolose o colpose – qualora le conseguenze del fatto che abbiano colpito l'autore del reato siano così gravi da renderla manifestamente inappropriata. Ad essere valorizzata è la perdita delle funzioni della pena, da cui discende la conseguente necessità di astenersi dall'imposizione di una sanzione³⁸.

Il legislatore ha scelto di dare spazio ad una concezione di pena che tenga in considerazione le conseguenze psicofisiche subite dall'autore del delitto, dando la possibilità al Giudice di valutare, oltre alle concrete modalità dell'evento criminoso, anche le ripercussioni di tipo morale della vicenda. Tale potere, va detto, è comunque temperato da un limite editale abbastanza ristretto, sintomo della cautela adottata in sede di elaborazione normativa.

Non si tratta di una facoltà rimessa al completo arbitrio del Giudice, dato che l'applicazione dell'istituto non avverrà in maniera automatica, rendendosi necessaria un'accurata valutazione dei presupposti normativi.

Invero, possono cogliersi evidenti esigenze securitarie che hanno portato a ridurre il perimetro del §60 StGB, confinandolo ad ipotesi delittuose caratterizzate da offensività minima della condotta³⁹.

Tuttavia è di notevole importanza il ruolo che il codice penale tedesco riconosce tramite il §60 StGB all'Autorità Giudicante, consentendole una valutazione che abbracci anche la dimensione umana del fatto accaduto⁴⁰.

Innegabili sono le implicazioni filosofiche della norma in questione⁴¹, la quale tende al superamento dell'idea retributiva accogliendo pienamente nell'ordinamento tedesco i principi connessi alla visione della pena come *extrema ratio*⁴².

Nonostante la ridotta rilevanza in termini applicativi del §60 StGB⁴³, esso non è risultato immune alle critiche, mosse principalmente dai dubbi riguardanti la divaricazione tra la *poena naturalis* e le sanzioni giuridiche⁴⁴. A dispetto degli ostacoli dogmatici rilevati da parte della dottrina, il problema dell'equiparazione tra la pena naturale e la pena legale è stato brillantemente superato dal legislatore tedesco, il quale pur inserendo nel quadro normativo una

precetti penali, ovvero una mitigazione della risposta sanzionatoria».

³⁸ Appunta delle critiche sulla vaghezza dei requisiti applicativi del §60 StGB *ex multis*, SPOTTE (2013), *passim*. Riassume i dubbi sollevati dalla dottrina tedesca FLORIO (2025), p. 185 ss. che sottolinea «l'atteggiamento agnostico» dell'istituto in relazione alle finalità della pena che dovrebbero considerarsi rilevanti per la sua applicazione.

³⁹ Più in generale, per una panoramica dei fatti ritenuti rilevanti dalla giurisprudenza e dalla dottrina tedesca ai fini dell'applicazione del §60 StGB v. FLORIO (2025), pp. 182-183 e bibliografia *ivi* citata.

⁴⁰ Va inoltre precisato che un istituto analogo è previsto dal §153b del codice di procedura penale tedesco (*Strafprozeßordnung*), che consente al Pubblico Ministero la rinuncia all'azione penale nei casi in cui quest'ultimo ritenga che vi siano le condizioni per l'applicazione dell'astensione della pena, permanendo comunque necessario il consenso del Giudice. Approfonditamente sul §153b StPO v. WIDMAIER (2014), pp. 80-85.

⁴¹ Il §60 StGB appare fortemente caratterizzato da un'influenza filosofica, essendo stato il concetto di *poena naturalis* oggetto di analisi e studio da parte dei grandi filosofi tedeschi del passato. Oltre al già citato KANT, che nella *Metafisica dei costumi* (*Die Metaphysik der Sitten*, 1797) proponeva la distinzione tra la *poena forensis* e la *poena naturalis*, importanti considerazioni sono effettuate da HEGEL, il quale ha una visione peculiare in tema di pena naturale sostenendo che «Non è il giudice straniero che pronuncia la punizione, ma il giudice interiore, giudice della vita». Cfr. BONDELI (1997), p. 129 ss. Con riguardo alla categorizzazione delle diverse tipologie di pena v. NAGLER (1918), p. 43, il quale distinse quattro accezioni della pena, ubicate in un piano parallelo a quello della sua delimitazione propriamente giuridica, che definì pena naturale, morale, divina e sociale. Cfr. GUZMAN D'ALBORA (2015), p. 138.

⁴² Cfr. KAUFMANN (1974), p. 89 ss.; GÜNTHER (1978), p. 1 ss.; SCHULTZ (1980), pp. 611-636; NIGGLI (1993), p. 236; HASSEMER (2004), pp. 304-319. In tempi recenti sulla sussidiarietà del diritto penale nell'ordinamento tedesco v. *ex multis* PRITTWITZ (2009), pp. 53-60; KINDHÄUSER (2017), pp. 382-389; PRITTWITZ (2017), pp. 390-400.

⁴³ Gli ultimi dati disponibili riferibili all'anno 2019 rimandano a poco più di centotrenta casi in cui si è pervenuti all'applicazione dell'astensione della pena Cfr. KINZIG (2021), p. 21.

⁴⁴ Cfr. SPOTTE (2013), p. 2, che osserva come «In un primo momento, la consapevolezza che la *poena naturalis* non può essere equiparata a una *poena* legale può non sorprendere l'individuo. Anche a prima vista, essa appare fondamentalmente diversa dalla punizione statale, in quanto non è soggetta ad alcuna regola e si verifica in modo arbitrario o indipendente da qualsiasi quadro penale e tipo di punizione legalmente costituiti. La generale inadeguatezza della *poena naturalis* come sostituto della pena sembra quindi già derivare come logica conseguenza dalla sua dissomiglianza con la pena giudiziaria. [...] si dimostrerà che la *poena naturalis* non può essere ritenuta come sostituta adeguata di una punizione legale ma ha tuttavia trovato spazio nell'attuale diritto penale proprio con questa funzione».

disposizione così controversa è riuscito a far convivere queste due accezioni di pena.

Va inoltre considerato che il Giudice, pur astenendosi dall'applicazione di una pena, pronuncia comunque una sentenza di condanna nei confronti del reo, ed a guisa di ciò, si comprende come non si abdichi affatto all'accertamento in concreto della colpevolezza⁴⁵. Per converso, venendo meno le esigenze di prevenzione e retribuzione, si adotta la soluzione che appare più logica, consistente nella rinuncia a punire il soggetto agente, tenuto conto dell'inutilità della risposta sanzionatoria⁴⁶.

Sul piano pratico, grazie alla previsione dell'*Absehen von strafe* è avvenuta una legittimazione normativa – in senso largo – del concetto di *poena naturalis*⁴⁷. L'esperienza tedesca dimostra incontrovertibilmente come l'astensione della pena sia perfettamente conciliabile con le esigenze di punibilità che sottendono ai delitti colposi e dolosi, in quanto ciò che viene meno non è il rimprovero normativo bensì la sanzione penale in concreto.

Il comportamento tenuto dall'agente sarà comunque ritenuto *contra ius* ma si eviterà di sottoporlo ad una punizione sproporzionata ed ulteriore rispetto alle conseguenze "naturali" che il delitto ha avuto nella sua sfera personale, in ossequio al principio di umanità della pena.

4.1.

Segue: le previsioni del Kap. 28 del codice penale svedese.

Come accennato in precedenza, il codice penale tedesco non è il solo in Europa a prevedere un'ipotesi di astensione della pena. Al suo fianco troviamo uno dei codici penali più innovativi presenti nell'area europea, caratterizzato da norme strettamente legate a principi liberali⁴⁸.

A riprova di ciò, oltre alle numerose previsioni dedicate alle misure alternative alla detenzione⁴⁹, è possibile rintracciare una disposizione speculare al §60 StGB, contenuta nel capitolo 29, sezione 6 del codice penale svedese⁵⁰.

Essa contempla la possibilità di pervenire all'astensione della pena, qualora nei casi previsti dalla sez. 5, quest'ultima risulti manifestamente irragionevole.

La sez. 6 va pertanto necessariamente letta in combinato disposto con la sez. 5, che contiene una serie di indicazioni relative alla corretta modulazione della pena. La presente sezione prevede che il Giudice, al fine di determinare la pena adeguata, debba tenere in considerazione una serie di circostanze, nello specifico «1. se l'imputato ha subito gravi lesioni fisiche a causa del reato. 2. se l'imputato, a causa dell'età o delle cattive condizioni di salute, soffrirebbe di un disagio irragionevole a causa di una punizione commisurata al valore del crimine commesso. 3. se è trascorso un tempo insolitamente lungo dal momento in cui il reato è stato commesso, in relazione alla natura del reato. 4. se l'imputato ha cercato di prevenire, rimediare o limitare gli effetti dannosi del reato. 5. se l'imputato si è consegnato volontariamente. 6. se l'imputato subisce un danno perché è, o rischia di essere, licenziato o licenziata a causa del reato, o subisce qualsiasi altro impedimento o difficoltà estrema nell'esercizio delle sue funzioni. 7. se una sanzione basata sul valore penale del reato appare sproporzionatamente severa rispetto alle altre sanzioni legali derivanti dal reato oppure; 8. se qualche altra circostanza richiede che all'imputato sia inflitta una pena inferiore a quella che il valore punitivo del reato giustifica»⁵¹.

⁴⁵ Peraltro come precedentemente analizzato, il presupposto della necessità dell'accertamento in concreto della colpevolezza è stato richiamato dalla sent. Cost. 48/2024

⁴⁶ Cfr. WEBER (1956), p. 707.

⁴⁷ Sul tema è copiosa la letteratura tedesca, *ex multis* v. KETT-STRAUB (2009), pp. 53-57; SCHÖCH (1992), pp. 88-89; HORN (1991), p. 25 ss.; DREHER E TRÖNDLE (1991), p. 6; KÖHLER (1987), p. 19; HASSEMER (1981), p. 65 ss.; SCHROERS (1975), *passim*; ESER (1972), p. 257 ss. Con riguardo alla distinzione tra *poena civilis* e *poena naturalis* v. MÜLLER-DIETZ (1976), p. 303 ss.; CRAMER, (1972), p. 487 ss. Sulla portata attuale del concetto di *poena naturalis* v. JAKOBS (1991), p. 13 ss.; OTTO (2004), p. 14 ss.; WALTER (2006), pp. 205-213. Anche la dottrina italiana ha avuto modo di trattare il tema dell'astensione della pena prevista dal §60 StGB, tra gli altri v. FORNASARI, (1993), p. 524; VINCIGUERRA (2003); FLORIO (2025), p. 177 ss.

⁴⁸ Sul sistema penale svedese e la sua progressiva evoluzione v. ERIKSSON (1965), pp. 58-72; ANTILA (1985), p. 66 ss.; BISHOP (1988), p. 25 ss.; AMILON E EDSTEDT (1997), p. 10 ss.; EKBOM *et al.* (2011), p. 1 ss.; NILSSON (2011), pp. 79-99; ID. (2013), pp. 24-45; BARKER (2013), pp. 5-25; SCHARFF SMITH E UGELVIK (2017), pp. 451-459. Per una ricostruzione in senso critico v. BRUHN *et al.* (2016), pp. 101-123.

⁴⁹ Nella dottrina italiana, sulle misure alternative alla detenzione presenti in Svezia v. TURRINI VITA (1999), pp. 290-292; PEDRINAZZI (2003), pp. 57-58; ANGHILERI *et al.* (2020), pp. 179-222.

⁵⁰ Va precisato che il Kap. 29 *Brottsbalken* contiene una serie di indicazioni fondamentali in ordine alla corretta modulazione del trattamento sanzionatorio, da leggere in combinato disposto con le previsioni del Kap.30. Approfonditamente v. *ex multis* BORGEKE E HEIDENBORG (2016), p. 36 ss.; VICTOR (2015), p. 1 ss.; AGREN (2013), *passim*.

⁵¹ Kap. 29 sez. § 5.1. *Brottsbalken*. Per una disamina relativa alle ipotesi di astensione della pena v. JAREBORG E ZILA (2014), p. 133 ss.; WALLINDER E ULVÄNG (2016), p. 5.

Allorchè ricorra una qualsiasi delle circostanze sovra indicate, il Giudice, a seguito di una valutazione della gravità intrinseca del fatto di reato potrà pervenire all'astensione della pena nei casi di manifesta irragionevolezza, a prescindere dal *quantum* di pena che andrebbe concretamente irrogato.

A differenza di quanto previsto al §60 StGB assistiamo – oltre alla rimozione dei limiti edittali – ad una tipizzazione normativa maggiore con alcune ipotesi direttamente ricollegabili al concetto di *poena naturalis*. In particolare, i commi nn. 1, 2 e 6, appaiono legati alle sofferenze patibili – dunque anche solo potenziali – o già patite dal soggetto agente, in quanto si riferiscono a tutti i casi in cui l'applicazione di una sanzione penale possa comportare forti ripercussioni nella sfera personale del reo od all'eventualità di gravi menomazioni fisiche conseguenti alla commissione del delitto.

Queste disposizioni del codice penale svedese rivelano l'attenzione dell'ordinamento scandinavo verso una visione di diritto penale minimo ove la pena detentiva costituisce una vera e propria eccezionalità⁵².

L'ottimo successo dell'istituto dimostra che in un sistema penale sano e progredito le esigenze sanzionatorie possono certamente coesistere con previsioni di astensione della pena, poiché le seconde non compromettono affatto il principio relativo alla certezza giuridica ma fungono piuttosto da scudo all'applicazione di pene ingiuste⁵³.

5. Considerazioni conclusive in attesa di un futuro intervento della Corte Costituzionale.

Le esperienze positive dei due Paesi europei impongono una riflessione sulla corrente inadeguatezza della disciplina italiana. Nonostante una serie di previsioni che permettono di ridurre la pena o addirittura di evitarne l'applicazione nei casi in cui l'offesa risulti particolarmente tenue, nel nostro sistema non viene mai dato spazio ad una reale valutazione delle sofferenze patite dal reo.

L'attuale paradigma sanzionatorio è modellato principalmente sul danno cagionato alla vittima del reato e proprio dalla sua intensità dipende la possibilità di concedere o meno una serie di attenuanti – come ad esempio quella prevista dall'art. 62 c.4 c.p. – o di pervenire all'applicazione del 131-*bis* c.p.

Se da un lato il vittimocentrismo⁵⁴ del codice penale può apparire giustificato da necessarie ragioni di carattere generalpreventivo, di contro non convince la totale assenza di una norma che permetta all'Autorità Giudicante di tenere in considerazione il *pati* del reo.

Traspare l'idea di una tutela assoluta della vittima, da portare avanti anche nei casi in cui la sanzione penale nei confronti dell'autore risulti insensata e sovrapponibile quasi ad una tortura di stato, con il colpevole che rischia di divenire a sua volta una vittima. Del resto, e non deve sembrare esagerato il parallelismo di cui sopra, quale senso potrebbe mai avere una pena comminata ad un soggetto che, a seguito del delitto colposo da lui commesso, abbia subito delle conseguenze devastanti sul piano psicofisico che superano di gran lunga ogni possibile

⁵² Il termine inglese *Nordic exceptionalism* fu coniato dal criminologo neozelandese John Pratt, ed il concetto ad esso legato sviluppato in un'opera divisa in due parti, incentrata sull'analisi delle peculiarità da cui discende l'eccezionalità dei sistemi penali scandinavi. Cfr. PRATT (2007), pp. 119-137; ID. (2007), pp. 275- 292; UGELVIK (2011), pp. 5-25; LAPPI- SEPPALA (2010), pp. 85-111.

⁵³ Cfr. SCHARFF SMITH, UGELVIK (2017), *passim*.

⁵⁴ I rischi dati dal passaggio da un sistema tradizionalmente reocentrico ad uno dominato dal paradigma vittimocentrico vengono ben evidenziati da una moltitudine di autori, tra cui v. BERNASCONI (2022), p. 5 «La vittima ha fatto irruzione sulla scena e si è arrogata il diritto di portare avanti un'autonomia pretesa punitiva, che va al di là del semplice risarcimento del danno e si atteggia a vero e proprio ristoro, talvolta solo simbolico, attraverso la punizione (o la più severa punizione) dell'imputato. Sennonché, siffatto ingresso, dapprima più silenzioso, ma poi sempre più pervasivo e ostentato, ha comportato non solo una legittima e condivisibile maggiore attenzione nei confronti di determinate istanze dei titolari dei beni giuridici protetti, ma un vero e proprio mutamento di paradigma punitivo, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo processuale. Un mutamento di paradigma, questo, che ha evidenziato plurimi profili di tensione con la nostra Costituzione, perché esso produce un effetto gravemente distortivo proprio sulle categorie penalistiche della tradizione reocentrica». Sotto altro profilo v. VENTUROLI (2021), p. 32 «Il fatto che il diritto penale del terzo millennio abbia assunto una dimensione marcatamente vittimocentrica non significa che esso al pari presenti una reale capacità di soddisfare i molteplici bisogni delle vittime non riduttivamente identificabili con istanze di giustizia lette in un significato generico e dal tenore eticizzante. In altri termini, come si è visto, un diritto penale quale instrumentum victimae rischia principalmente di favorire incontrollati processi di penalizzazione attraverso modalità di tipizzazione criminale disegnate al di fuori del solco garantistico tracciato dai principi e dalle categorie tradizionali, dirette essenzialmente a fornire una risposta alle domande di penalità e a facilitare l'esercizio di un supposto diritto della vittima ad ottenere la punizione del colpevole». Sul ruolo della vittima nel sistema penale v. PARLATO *et al.* (2015), *passim*; VENTUROLI (2015), p. 15 ss; CORNACCHIA (2012); SGUBBI (2019), *passim*.

punizione statale? Questo ragionamento, si badi bene, può estendersi anche con riguardo a varie fattispecie dolose, basti pensare ai delitti tentati contro il patrimonio ove l'agente riporti delle gravissime lesioni permanenti.

In un'ottica di equità sanzionatoria, parrebbe logico concedere al Giudice la possibilità di valutare anche le sofferenze del reo. Facendo ciò, non si perverrebbe allo svilimento delle pretese della vittima, poiché si effettuerebbe un bilanciamento tra la necessità di punire l'autore del fatto e le effettive ricadute negative della sua condotta.

Inoltre può osservarsi che la vittima, in casi del genere, perderebbe probabilmente il "desiderio" di veder punito colui che con le sue azioni ha arrecato a sé stesso un danno sproporzionatamente maggiore rispetto a quello cagionato⁵⁵. Pertanto, salvo che non vi siano motivazioni legate alla pericolosità sociale del soggetto agente, anche lo Stato potrebbe rinunciare alla pretesa punitiva.

Chiaramente, al fine di evitare distonie applicative, la relativa norma sostanziale andrebbe circoscritta il più precisamente possibile ed è in seno a questo aspetto che l'operazione presenta le criticità maggiori data la difficoltà insita nel definire in maniera univoca la nozione di *poena naturalis*⁵⁶. Sul punto non vanno poi trascurate le ovvie implicazioni problematiche di una valutazione giudiziale basata sulla quantificazione della sofferenza psichica, che costringerebbe al ricorso a presunzioni⁵⁷.

A ben vedere le ragioni che hanno portato il legislatore italiano ad evitare di inserire l'astensione della pena nel panorama normativo sembrano ancorate alle antiche idee retributive, che di regola non dovrebbero trovare più alcuno spazio nella moderna concezione di diritto penale⁵⁸.

La complessità della questione non ha però impedito che nel nuovo millennio il tema della *poena naturalis* tornasse ad essere dibattuto in dottrina, soprattutto per ciò che concerne le ipotesi di lesioni ed omicidio stradale⁵⁹, come confermato peraltro dalla recente attualità. Questa rinnovata attenzione verso le problematiche connesse ai reati colposi – ed in particolar modo alla colpa c.d. stradale – sembra essere dettata dal fatto che, quantomeno *in nuce*, quasi

⁵⁵ Sull'importanza dei c.d. desiderata delle vittime del reato nelle scelte di politica criminale v. ancora VENTUROLI (2021), p. 11.

⁵⁶ Perviene ad una proposta compiuta FLORIO (2025), p. 319, che ipotizza la creazione dell'art. 131-ter c.p. dalla seguente formulazione «1. Se l'autore del reato ha sofferto quale conseguenza diretta dello stesso una pena naturale, la punibilità è esclusa quando, guardando alle esigenze di prevenzione speciale, è da ritenere che l'irrogazione di un'ulteriore pena risulterebbe senz'altro superflua 2. Laddove permangano delle esigenze specialpreventive da dover soddisfare, o permanga un dubbio significativo circa il loro effettivo venir meno nel caso di specie (ovvero ancora ricorrano eccezionali esigenze generalpreventive, tali da rendere comunque sconsigliabile una rinuncia alla pena, inciso questo da introdurre – come detto supra – solo in via eventuale, qualora si ritenesse proprio di non poter far a meno di tener in conto anche considerazioni generalpreventive, nel riconoscere la non punibilità, e comunque facendo forse a meno dell'aggettivo "rilevante" indicato infra, in corsivo, la pena è diminuita da un terzo alla metà.3. La rinuncia alla pena è esclusa qualora l'agente abbia già usufruito in passato, per un reato della stessa indole, dell'esenzione di cui al comma primo. 4. Ai fini della presente disposizione, per "pena naturale" si intende qualsiasi sofferenza fisica o psichica rilevante, derivante dall'irreversibile e grave lesione di beni non patrimoniali dell'autore del reato o di terzi a lui strettamente legati, che egli sia venuto a ritrarre direttamente, ma pur sempre quale sua conseguenza aleatoria, dal fatto che si ritiene da egli commesso». In tema v. anche RECCHIA (2025), p. 20 secondo cui «[...] L'intervento legislativo potrebbe consistere nell'inserimento di tale articolo nel codice penale Art. 132-bis - Rinuncia all'infrazione della pena. Il giudice rinuncia all'infrazione della pena quando le gravi conseguenze pregiudizievoli del reato già patite dal reo rendono tale infrazione contraria al senso di umanità per l'impossibilità della pena di assumere in concreto alcuna funzione preventiva». L'A. precisa inoltre che «A questa disposizione occorrerebbe poi aggiungere un secondo comma che detti che «fuori da tale ipotesi, la pena è comunque diminuita qualora il reo abbia già patito gravi conseguenze pregiudizievoli dal reato». Ciò consentirebbe una valorizzazione delle conseguenze pregiudizievoli patite dal reo che non abbiano però del tutto annullato le esigenze preventive legate alla repressione del reato».

⁵⁷ *Amplius* v. FLORIO, (2025), p. 73 ss.

⁵⁸ Cfr. FIANDACA E MUSCO (2007), p. 753 «D'altra parte tra i compiti di un diritto penale moderno e razionale rientra anche quello di filtrare criticamente le istanze di punizione emergenti dai contesti sociali; lungi dall'avallare e prendere per buone tutte le reazioni emotive scatenate dal diritto, occorre saper distinguere tra i bisogni reali di tutela penale e bisogni soltanto opinati».

⁵⁹ Come già segnalato dalla dottrina tedesca v. JAKOBS (1991), p. 258 ss., l'incidenza della *poena naturalis* assume particolare rilievo nelle ipotesi di omicidio derivato dalla circolazione stradale. Cfr. MENGHINI (2016), p. 197 «La circolazione stradale è il terreno di elezione dell'istituto dell'*Absehen von Strafe*» di cui al § 60 StGB, che prevede la rinuncia all'applicazione della pena nei casi in cui la *poena naturalis* sia già particolarmente affittiva. Il caso classico è quello del genitore che, alla guida della propria auto, abbia causato un incidente in cui perda la vita il figlio che viaggiava con lui». Della stessa opinione MANTOVANI (2015), p. 157 «L'ineliminabile immanenza della *poena naturalis* alla colpa stradale, ben lungi dall'orientare verso un trattamento di favore del relativo responsabile, imporrà un accertamento minuzioso non solo della gravità delle violazioni in cui questi è incorso, ma anche dei fattori suscettibili di incidere specificamente sull'entità della stessa *poena naturalis* alla quale si è esposto. In questo senso, va da sé che, fermo restando che ogni utente della strada, per il solo fatto di contravvenire alle regole che ne disciplinano lo svolgimento, si espone alle possibili conseguenze dello scontro con altri veicoli, resta parimenti certo che le conseguenze ridondanti a suo danno, in termini di *poena naturalis*, varieranno a seconda delle dimensioni e del peso del veicolo alla guida del quale si trova. Sicché l'incidenza della *poena naturalis* sarà inversamente proporzionale alle grandezze appena menzionate». Per un parallelismo tra la *poena naturalis* derivante dalla colpa stradale e quella medica v. CAPUTO (2017), p. 36 «Conseguenza dell'auto-esposizione è anche l'infrazione di una sorta di *poena naturalis* che può seguire l'evento avverso, coinvolgendo lo stesso autore pericoloso, ancorché non possa dirsi assente in relazioni di cura particolarmente intense, e pur gravate dall'errore medico». Sotto altro profilo v. CORNACCHIA (2022), p. 9 ss.; DEMURO (2013), p. 31 ss.

ogni singolo consociato potrebbe vestire i panni del reo.

Le riflessioni fin qui effettuate portano dunque a chiedersi se nell'ordinamento italiano sia davvero necessario l'inserimento di una previsione *ad hoc* che contempli l'astensione della pena.

Traendo spunto dai ragionamenti operati nella richiesta di archiviazione della Procura di Milano e nell'ordinanza di rimessione del Tribunale Penale di Firenze, la risposta non può che essere positiva, considerato anche il numero sempre crescente di casi specifici assimilabili a quelli analizzati.

Appare evidente come la mancanza di una norma in materia di astensione della pena limiti fortemente il potere del Giudice, che di fatto in molteplici casi si trova costretto a pronunciare delle sentenze di condanna confliggenti con una serie di principi costituzionali.

A ragion di ciò, non si comprende perché il patimento del reo sia ritenuto a prescindere immeritevole di una più ampia considerazione in sede processuale, quasi come se dal fatto delittuoso commesso discendesse una necessaria degradazione morale dell'autore. Nondimeno è chiaro che il tema è stato colpevolmente trascurato anche a causa della sua divisività in ambito politico, che di certo non ha spinto il legislatore a riproporre le previsioni innovative dell'art. 40 del progetto Pagliaro.

Allo stato attuale i tempi sembrano finalmente maturi per la realizzazione di un cambiamento atteso dal secolo scorso, che costituirebbe un piccolo passo verso un nuovo modello di giustizia penale. Il correttivo sostanziale sollecitato nella richiesta di archiviazione della Procura di Milano si pone in linea con le indicazioni contenute nella sent. Cost. n. 48/2024 ed apre una strada verso il riconoscimento, seppur in termini ristretti, della rilevanza della pena naturale. Fermo restando che tale correttivo – proprio per la sua portata ridotta – potrebbe risultare una mera “vittoria di Pirro”, la speranza è che nel prossimo futuro la Corte Costituzionale raccolga e faccia proprie le considerazioni espresse già da molti anni da dottrina e giurisprudenza, perimetrando l'astensione della pena almeno alle ipotesi di colpa incosciente ove il danneggiato sia un membro della famiglia nucleare, permettendo l'ingresso di una previsione che contribuisca alla creazione di un sistema sanzionatorio allineato al principio di umanità della pena.

Bibliografia

ADAMO, Ugo (2020): “La Corte Costituzionale apre (ma non troppo) al suicidio medicalmente assistito mediante una storica doppia pronuncia”, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, pp. 27-64

AIMI, Alberto (2023): “Alla corte costituzionale un'inedita questione in tema di proporzionalità della “pena naturale” nell'omicidio colposo realizzato ai danni di un prossimo congiunto”, in *Sistema penale*, pp. 1-6

ANGHILERI, Francesca, FACCHINI, Fiorenza e MANNOZZI, Grazia (2020): “Le misure sospensivo-probatorie in Svezia e Finlandia”, in DOLCINI, Emilio, DELLA BELLA, Angela (eds.): *Le misure sospensivo-probatorie. Itinerari verso una riforma* (Milano, Giuffrè), pp.179-222

ANTOLISEI, Francesco (1955): “La colpa per inosservanza di leggi”, in *Scritti di diritto penale* (Milano, Giuffrè)

ANTTILA, Inkeri, (1985): “Ideology of Crime Control in Scandinavia: Current Trends”, in *Selected Issues in Criminal Justice*, pp. 66-77

BARBERIO, Jacopo (2023): “Quale futuro per il fine vita in Italia? Considerazioni a seguito dell'inammissibilità del quesito referendario”, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, pp. 121-166

BARKER, Vanessa (2013): “Nordic exceptionalism revisited: Explaining the paradox of a janus faced penal regime”, in *Theoretical criminology*, 2013, pp. 5-25

BERNASCONI, Costanza (2022): “Dalla vittimologia al vittimocentrismo: Cosa resta della tradizione reocentrica?”, in *Criminalia, Annuario di Scienze Penalistiche*, pp. 1-17

- BISHOP, Norman (1988): *Non-custodial alternatives in Europe* (Helsinki, HEUNI)
- BONDELI, Martin (1997): *Der Kantianismus des jungen Hegel: die Kant-Aneignung Hegels auf seinem Weg zum philosophischen System* (Hamburg, Meiner)
- BRUHN, Anders, NYLANDER, Per Ake, LINDBERG, Odd (2016): “Swedish “prison exceptionalism” in decline: trends towards distantiation and objectification of the others”, in ERIKSSON, Anna., (ed.), *Punishing the other: production of immoralità revisited* (New York, Routledge), pp. 101-123
- BRUNELLI, David (2023): “La tenuità del fatto nella riforma “Cartabia”: scenari per l’abolizione dei minimi edittali?”, in *Sistema penale*.
- BUCALO, Maria Esmeralda (2020): “La “circoscritta (e puntellata) area” di incostituzionalità dell’art. 580 c.p. fra self-restraint della Corte costituzionale e perdurante inerzia del legislatore”, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, pp. 99-122
- CANESTRARI, Stefano (2019): “I tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la richiesta di assistenza a morire e l’aiuto al suicidio”, in MARINI, Francesco Saverio, CUPELLI, Cristiano (eds.): *Il caso Cappato: riflessioni a margine dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018* (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane), pp. 35-60
- CAPUTO, Matteo (2017): *Colpa penale del medico e sicurezza delle cure* (Torino, Giappichelli)
- CARLIZZI, Gaetano, OMAGGIO, Vincenzo (2021): *Filosofia del diritto, trad. it. di Rechtsphilosophie (1932)* (Milano, Giuffrè)
- CAVALIERE, Antonino (2002): “L’offensività nella relazione e nel progetto preliminare della Commissione Grosso per la riforma del codice penale”, in MOCCIA, Sergio (ed.): *La riforma continua. Il riformismo giuridico dell’era progressista. Tentativo di bilancio* (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane), pp. 235-283
- CAVALIERE, Antonino (2009): “Luci ed ombre nel sistema sanzionatorio dello Schema di legge delega 2007”, in FIORE, Carlo, MOCCIA, Sergio, CAVALIERE, Antonio (eds.): *Quale riforma del codice penale? Osservazioni sui Progetti Nordio e Pisapia* (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane), 2009, pp. 635-652
- CIVELLO, Gabriele (2013): *La «colpa eventuale» nella società del rischio. Epistemologia dell’incertezza e «verità soggettiva» della colpa* (Torino, Giappichelli)
- CIVELLO, Gabriele (2019): “L’eredità francesco-gentiliana per il penalista contemporaneo”, in *Tigor: rivista di scienze della comunicazione e di argomentazione giuridica*, pp. 46-63
- CORNACCHIA, Luigi (2002): “Colpa incosciente e colpa lieve: le ragioni di una possibile delimitazione della responsabilità penale”, in DE FRANCESCO, Giovannangelo, VENAFRO, Emma, (eds.): *Meritevolezza di pena e logiche deflative* (Torino, Giappichelli), pp. 193-202
- CORNACCHIA, Luigi (2022): “Responsabilità colposa: irrazionalità e prospettive di riforma”, in *Archivio Penale*, 2, pp. 1-18
- CORNACCHIA, Luigi. (2012): *La vittima nel diritto penale contemporaneo. tra paternalismo e legittimazione del potere coercitivo* (Roma, Aracne)
- CRAMER, Peter (1972): “Ahndungsbedürfnis und staatlicher Sanktionsanspruch. Bemerkung zu einer Reform der Verfahrenseinstellung aus Gründen der Opportunität”, in SCHROEDER, Friedrich-Christian, ZIPF, Heinz (eds.): *Festschrift für Reinhart Maurach* (Karlsruhe, Müller) p. 487
- CUPELLI, Cristiano (2019): “Il Parlamento decide di non decidere e la Corte Costituzionale risponde a se stessa. Sentenza n. 242/19 e il caso Cappato”, in *Sistema penale*, pp. 33-55
- D’AURIA, Donato (2014): *“La Commissione Pisapia”*, in A.A.V.V. *Riscrivere il codice penale* (Pisa, Pacini), 2014, pp. 19-33

- DE FRANCESCO, Vittorio (1978): “Sulla misura soggettiva della colpa”, in *Studi Urbinati*, pp. 275-342
- DEMURO, Gianpaolo (2013): “Ultima ratio: alla ricerca dei limiti di espansione del diritto penale”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, 1654-1694
- DI LORENZO, Antonio (1955): *I limiti tra dolo e colpa* (Napoli, Jovene)
- DOLCINI, Emilio (2001): “Riforma della parte generale del codice e rifondazione del sistema sanzionatorio penale”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 823-849
- DOLCINI, Emilio, MARINUCCI, Giorgio (1992): “Note sul metodo della codificazione penale”, in *Rivista Italiana Diritto e Procedura Penale*, 1, pp. 385-410
- DONINI, Massimo (2002): “Prospettive europee del principio di offensività”, in CADOPPI, Alberto (ed.): *Verso un codice penale modello per l'Europa. Offensività e colpevolezza* (Padova, CEDAM), pp. 109-141
- DONINI, Massimo (2013): “Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei”, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 4, pp. 4-43
- DONINI, Massimo (2018): “Il caso Fabo/Cappato fra diritto di non curarsi, diritto a trattamenti terminali e diritto di morire. L'opzione “non penalistica” della Corte costituzionale di fronte a una trilogia inevitabile”, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1, 2855- 2872
- DREHER, Eduard, TRÖNDLE, Herbert (1991): *Strafgesetzbuch und Nebengesetze* (Berlin, Becksehe Kurz-Kommentare)
- EKBOM, Thomas, ENGSTROM, Gunnar, GORANSSON, Brigitta (2011): *Manniskann, brottet, foljderna- kriminalitet och kriminalvard i Sverige* (Stockholm, Natur & Kultur)
- ERIKSSON, Torsten (1965): *The correctional system of Sweden. Third united congress on the prevention of crime and the treatments of the offender*, Stockholm, 58-72
- ESER, Albin (1972): “Absehen von Strafe – Schuldspruch unter Strafverzicht”, in *Festschrift für Reinhart Maurach zum 70. Geburtstag* (Karlsruhe, Müller) pp. 257-273
- EUSEBI, Luciano (1990): *La pena “in crisi”. Il recente dibattito sulla funzione della pena* (Brescia, Morcellania)
- EUSEBI, Luciano (2023): “Qualcosa di meglio della pena retributiva in margine a PALIERO, C.E., il mercato della penalità”, in *Sistema penale*, pp. 1-14
- FIANDACA, Giovanni (2024): *Punizione* (Bologna, Il Mulino)
- FIANDACA, Giovanni (2020): “Fino a che punto è condivisibile la soluzione costituzionale del caso Cappato?”, in *www.discrimen.it*, 3 Febbraio, pp. 1-20
- FIANDACA, Giovanni, MUSCO, Enzo (2007): *Manuale di diritto penale, Parte generale* (Bologna, Zanichelli)
- FIANDACA, Giovanni (1993): “Relazione Introduttiva”, in AA. Vv., *Verso un nuovo codice penale. Itinerari. Problemi. Prospettive* (Milano, Giuffrè)
- IORELLA, Antonio (2019): “La codificazione in Italia e le sue prospettive di riforma”, in *Archivio Penale*, 2, pp. 1-21
- FLORIO, Marco Edgardo (2025): *La pena naturale* (Napoli, Jovene)
- FLORIO, Marco Edgardo (2023): “La riscoperta della poena naturalis: note a margine di una recente questione di costituzionalità”, in *www.laegislazionepenale.eu*, 15 Novembre
- FORNASARI, Gabriele (1993): *I principi del diritto penale tedesco* (Padova, CEDAM)
- GALLO, Marcello (1960): *voce Colpa Penale*, in *Enciclopedia del diritto* (Milano, Giuffrè)

- GROSSO, Carlo Federico (2000): *Per un nuovo codice penale* (Padova, CEDAM)
- GROSSO, Carlo Federico (2014): *La commissione Grosso*, in A.A. V.v. *Riscrivere il codice penale* (Pisa, Pacini) pp. 10-15
- GÜNTHER, Hans Ludwig (1978): “Die genese eines straftatbestandes”, in *Juristische Schulung*, 1978, pp. 1-14
- GUZMAN D’ALBORA, Josè Luis (2015): *Elementi di Filosofia Giuridico penale* (Trento, Editoriale scientifica)
- HASSEMER, Winfried (1981): *Das “Absehen von Strafe” als kriminalpolitisches Instrument*, in HAMM, Rainer, *Festschrift für Werner Sarstedt* (Berlin, De Gruyter), p. 65
- HASSEMER, Winfried (2004): “Strafrecht in einem europäischen Verfassungsvertrag”, in *ZStW*, pp. 304-319
- HORN, Eckhard (1991): *Systematischer Leitsatzkommentar zum Sanktionsrecht* (Berlin, Hermann Luchterhand Verlag)
- INSOLERA, Gaetano (2001): *Qualche riflessione a margine del progetto Grosso*, in *Questione Giustizia*, 6, 1-15
- JAKOBS, Gunther (1991): *Strafrecht, Allgemeiner Teil: Die Grundlagen und die Zurechnungslehre. Lehrbuch* (Berlin, De Gruyter)
- KANT, Immanuel (1797): *Die Metaphisik der sitte*
- KAUFMANN, Artur (1974): “Subsidiaritätsprinzip und Strafrecht”, in ROXIN, Claus (ed.), *Festschrift für H. Henkel* (Berlin-New York, De Gruyter)
- KETT-STRAUB, Gabriele (2009): “Das Absehen von Strafe gemäß § 60 StGB”, in *Juristische Arbeitsblätter*, pp. 53-57
- KINDHÄUSER, Urs (2017): “StrafRecht und ultima-ratio-Prinzip”, in *ZStW*, pp. 382-389
- LAPPI-SEPPALA, Tapio (2010): “Penal Policies in the nordic countries 1960-2010”, in *Journal of scandinavian studies in criminology and crime prevent*, pp. 85-111
- LIBERALI, Benedetta (2019): “L’aiuto al suicidio “a una svolta”, fra le condizioni poste dalla Corte costituzionale e i tempi di reazione del legislatore?”, in *Diritti comparati*, pp. 1-7
- MAZZI, Paolo (1992): “Prospettive di un nuovo codice penale. Analisi e valutazione dei contenuti del “Progetto” della Commissione Pagliaro”, in *Dei delitti e delle pene*, pp. 175-196
- MALFATTI, Elena (2019): “Intervento a Il Forum - Sull’ordinanza Cappato (Corte costituzionale, ord. n. 207/2018) in attesa della pronuncia che verrà”, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, pp. 155-156
- MANNOZZI, Grazia (1999): “Pena e riti differenziati: La crisi del modello” unitario” di commisurazione”, in *Rassegna Penitenziaria*, pp. 69-95
- MANTOVANI, Marco (2015): “In tema di omicidio stradale”, in *Diritto penale contemporaneo*, 2, pp. 152-158
- MARINUCCI, Giorgio (1993): “Note sul metodo della codificazione penale”, in A.A.Vv., *Verso un nuovo codice penale. Itinerari. Problemi. Prospettive* (Milano, Giuffrè), p. 74
- MARTIELLO, Gianfranco (2022): “La «particolare tenuità del fatto» dopo l’attuazione della “riforma cartabia”: primissime note di commento al novellato art. 131-bis c.p.”, in *www.discrimen.it*, 10 Novembre, pp. 1-16
- MENGHINI, Antonia (2016): *L’omicidio stradale. Scelte di politica criminale e frammentazione del sistema* (Trento, Editoriale Scientifica)

MONGILLO, Vincenzo (2009): “La riforma del sistema sanzionatorio penale: verso un codice di pene intermedie?”, in FIORE, Carlo, MOCCIA, Sergio, CAVALIERE, Antonino (eds.): *Quale riforma del codice penale? Osservazioni sui Progetti Nordio e Pisapia* (Napoli, Editoriale Scientifica), pp. 321-388

MÜLLER-DIETZ, Heinz (1976): “Absehen von Strafe (§ 60 StGB n.F.). Dogmatische und kriminalpolitische Probleme einer neuen Rechtsfigur”, in WARD, Günter (ed.): *Festschrift für Richard Lange* (Berlin, De Gruyter), p. 303

MUSIO, Sarah (1999): *La vicenda del Codice Rocco nell'Italia repubblicana* (Firenze, Adir-L'altro Diritto)

NAGLER, Johannes (1918): *Die Strafe. Eine juristisch-empirische Untersuchung* (Leipzig, Meiner)

NIGGLI, Marcel Alexander (1993): “Ultima Ratio? Über Rechtsgüter und das Verhältnis von Straf- und Zivilrecht bezüglich der sogenannt “subsidiären oder sekundären Natur“ des Strafrechts”, in *SZS*, p. 236

NILSSON, Roddy (2011): ““The most progressive, effective correctional system in the world”: The Swedish prison system in the 1960s and 1970s.”, in UGELVIK, Thomas, DULLUM, Jane (ed.): *Nordic Prison practice and policy- exceptionalism or not?* (London, Routledge), pp. 79-99

NILSSON, RODDY (2013): “From learning to labour to learning self control: the paradigmatic change in Swedish prison policy”, in *Journal of scandinavian studies in criminology and crime prevention.*, pp. 24-45

NORDIO, Carlo (2014): “La commissione Nordio”, in A.A. V.V. *Riscrivere il codice penale* (Pisa, Pacini), pp. 15-19.

OTTO, Harro (2004): *Grundkurs Strafrecht: allgemeine Strafrechtslehre* (Berlin, De Gruyter).

PADOVANI, Tullio (2024): “La ‘pena naturale’ al vaglio della corte costituzionale”, in *www.sistemapenale.it*, 17 Aprile

PAGLIARO Antonio (1999): “Il documento della Commissione Grosso sulla riforma del diritto penale: metodo di lavoro e impostazione generale”, in *Rivista italiana diritto e procedura penale*, pp. 1184 -1196

PAGLIARO, Antonio (1994): “Lo schema di legge delega per la riforma: metodo di lavoro e principi ispiratori”, in *Indice penale*, pp. 243-266

PAGLIARO, Antonio (1995): “Per un nuovo codice penale”, in *Diritto Penale e Processo*, p. 546.

PALAZZO, Francesco (2001): “Continuità ed evoluzione nel processo di ricodificazione in Italia”, in *Politica del Diritto*, 3, pp. 499-514

PALAZZO, Francesco (2020): “La sentenza Cappato può dirsi storica?”, in *Politica del diritto*, 1, pp. 3-14

PALIERO, Carlo Enrico (1985): «*Minima non curat praetor*». *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari* (Padova, CEDAM)

PARLATO, Lucia, SELVAGGI, Nicola, CORTESI, Maria Francesca, LA ROSA, Emanuele, FLOR, Roberto (2015): *Sistema Penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia* (Reggio Calabria, Edizioni DiP-LaP)

PEDRINAZZI, Antonietta (2003): “Le misure alternative in Europa: principi ispiratori e linee operative”, in *Dignitas*, pp. 54-61

PERRONE, Daria (2024): “Pene naturali e doppio castigo. L'humanitas ai confini delle teorie sulle funzioni della pena”, in *Diritto penale e processo*, 6, pp. 772-780

PIOLETTI, Ugo (1991): “Fattispecie soggettiva e colpevolezza nel delitto colposo. Linee di una analisi dogmatica”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp.529-570

PRATT, John (2007): “Scandinavian exceptionalism in an era of penal excess”, in *British Journal of criminology*, pp. 119-137

PRATT, John (2007): “Scandinavian exceptionalism in an era of penal excess Part II: Does Scandinavian Exceptionalism Have a Future?”, in *British Journal of criminology*, pp. 275- 292

PRITTWITZ, Cornelius (2009): “Begrenzung des Wirtschaftsstrafrechts durch die Rechtsgutslehre, sowie die Grundsätze der ultima ratio, der Bestimmtheit der Tatbestände, des Schuldgrundsatzes, der Akzessorietät und der Subsidiarität”, in KEMPF, Eberhard, LÜDERSSEN, Klaus, VOLK, Klaus., (eds.): *Die Handlungsfreiheit des Unternehmers—wirtschaftliche Perspektiven, strafrechtliche und ethische Schranken* (Berlin, De Gruyter), pp. 53-60

PRITTWITZ, Cornelius, (2017): “Das Strafrecht: Ultima ratio, propria ratio oder schlicht strafrechtliche Prohibition? Zugleich ein Kommentar zu den Beiträgen von Klaus F. Gärditz und Matthias Jahn”, in *ZStW*, pp. 390-400

PUGIOTTO, Andrea (2018): “Variazioni processuali sul “caso Cappato””, in MORRONE, Andrea., *Il “Caso Cappato” davanti alla Corte Costituzionale* (Bologna, Il Mulino), pp. 40-46

PULITANÒ, Domenico (2019): “A prima lettura. L’aiuto al suicidio dall’ordinanza n. 207/2018 alla sentenza n. 242/2019”, in *www.giurisprudenzapenale.it*, 6 Dicembre, pp. 1-5

RADBRUCH, Gustav (1932): *Rechtsphilosophie* (Leipzig, Quelle & Meyer)

RECCHIA, Nicola (2025): “A ciascuno il suo! Brevi note sul recente, tragico caso milanese di “Pena Naturale””, in *www.sistemapenale.it*, 16 Settembre, pp. 1-24

RIZ, Roland (1995): “Sul metodo di lavoro e sulla scelta del procedimento legislativo”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 927-955

RIZ, Roland (1995): “Per un nuovo codice penale: Problemi e itinerari”, in *L’indice Penale*, pp. 1-54

ROMANO, Mario (1980): “Prevenzione generale e prospettive di riforma del codice penale italiano”, in ROMANO, Mario, STELLA, Federico, (eds.): *Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati* (Bologna, Il Mulino), pp. 152-182

ROMANO, Mario (2020): “Aiuto al suicidio, rifiuto o rinuncia ai trattamenti sanitari, eutanasia (sulle recenti pronunce della Corte costituzionale)”, in *www.sistemapenale.it*, 7 Gennaio, pp. 1-13.

RONCO, Mauro (1996): *Il problema della pena*, (Torino, Giappichelli)

RUGGIERI, Antonio (2019): “Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunziata regolazione del suicidio assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019)”, in *www.giustiziainsieme.it*, 27 Novembre.

SALAZAR, Carmela (2019): “Morire sì, non essere aggrediti dalla morte. Considerazioni sull’ordinanza n. 207/2018 della Corte Costituzionale”, in *Quaderni costituzionali*, pp. 567-596.

SCHARFF SMITH, Peter, UGELVIK, Thomas (2017): *Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice* (London, Springer)

SCHÖCH, Heinz (1992): *Empfehlen sich Änderungen und Ergänzungen bei den strafrechtlichen Sanktionen ohne Freiheitsentzug?* (München, C.H. Beck)

SCHROERS, Marlene (1975): *Das Absehen von Strafe nach Paragraph 60 STGB* (Heidelberg, C.H. Beck)

SCHULTZ, Hans (1980): “Abschied vom Strafrecht?”, in *ZStW*, pp. 611-636.

- SGUBBI, Filippo (2019): *Il diritto penale totale* (Bologna, Il Mulino)
- SPROTTE, Sabrina (2013): *Die poena naturalis im Straf- und Strafzumessungsrecht* (Zwiesel, Peter Lang)
- TURRINI VITA, Riccardo (1999): “Brevi note sul sistema delle sanzioni non detentive di alcuni paesi europei”, in *Rassegna penitenziaria*, pp. 290-292.
- UGELVIK, THOMAS (2011): *Nordic Prison practice and policy- exceptionalism or not?* (London, Springer)
- VASSALLI, Giuliano (1995): “Necessità di un nuovo codice penale”, in *Diritto penale e processo*, pp. 1-32 .
- VENTUROLI, Marco (2015): *La vittima nel sistema penale. Dall’oblio al protagonismo?* (Napoli, Jovene).
- VENTUROLI, Marco (2021): “La “centralizzazione” della vittima nel sistema penale contemporaneo tra impulsi sovranazionali e spinte populistiche”, in *Archivio Penale*, 2, pp. 1-37.
- VERONESI, Paolo (2019): ““Ogni promessa è debito”: la sentenza costituzionale sul ‘caso Cappato’”, in *www.giustiziainsieme.it*, 11 Dicembre.
- VIGANO’, Francesco (2023): “Diritti fondamentali e diritto penale al congedo dalla vita: esperienze italiane e straniere a confronto”, in *www.sistemapenale.it*, 12 Gennaio.
- VINCIGUERRA, Sergio (2003): *Il codice penale tedesco* (Padova, CEDAM).
- WALTER, Tonio (2006): *Der Kern des Strafrechts: die allgemeine Lehre vom Verbrechen und die Lehre vom Irrtum* (Raugsborg, Mohr Siebeck).
- WEBER, Hans (1956): *Das Absehen von Strafe*, in *Monatsschrift für Deutsches Recht*, pp. 707-735
- WIDMAIER, Gunther (2014): “153b. Stop”, in MÜLLER, Eckhart, SCHLOTHAUER, Reinold, KNAUER, Christoph (Eds.) *Münchener Anwaltsbandbuch Strafverteidigung* (München, C.H. Beck) pp. 80-85.
- ZINCANI, Marco (2023): “Pene naturali e derogabilità dei minimi edittali”, in *www.giurisprudenzapenale.it*, 14 Marzo, pp. 1-19.
- ZINCANI, Marco (2024): “Pene naturali: ci rivedremo presto. Un commento a prima lettura della sentenza n. 48/2024 della Corte costituzionale”, in *www.giurisprudenza penale.it*, 25 Marzo.



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL

A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>